

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Omaggi. — Convalidamento dell'elezione del 4° collegio di Napoli. — Seguito della discussione del disegno di legge per una tassa sui corpi morali e manimorte — Si sospende l'articolo 2 — Incidente sopra l'interpretazione dell'articolo 1, e sopra eccezioni — Si respinge la questione pregiudiziale — Aggiunta del deputato Carutti all'articolo 1 per esenzione dalla tassa degli asili d'infanzia — Appoggiano l'emendamento i deputati Di Cavour, Macchi, Depretis, Mazza, Chiaves e Plutinò, e lo combattono i deputati Pepoli Gioachino, Lanza Giovanni ed il regio commissario — È approvato — Proposizioni dei deputati Pepoli Gioachino, Bruno, D'Ondes-Reggio, Borella, Mazza e Scarabelli per esimere dalla tassa altri istituti di beneficenza — Si oppongono i deputati Minghetti, Di Cavour, relatore, Chiaves, De Cesare ed il regio commissario — Si passa sopra esse all'ordine del giorno — È approvato l'articolo 3 — Aggiunta del deputato Castelli Luigi, combattuta dal regio commissario e dai deputati Briganti-Bellini e Mazza, e rigettata — Il relatore Di Cavour riferisce sull'articolo 2 — Osservazioni del deputato Valerio — Il deputato Rovera ritira l'emendamento — Vari articoli sono approvati — Proposizione soppressiva del deputato Macchi all'articolo 16, rigettata — Aggiunta del deputato Susani, approvata — Aggiunta del deputato D'Ayala, non approvata — Emendamento del deputato Brunet all'articolo 17, oppugnato dai deputati Lanza Giovanni, Di Cavour, relatore, e dal regio commissario, ed appoggiato dai deputati Depretis e Michelini — È rigettato — Approvazione di un emendamento soppressivo del deputato Tonello all'articolo 18. — Lettura di un disegno di legge del deputato Gallenga per un'imposta sopra i pubblici spettacoli. — Si procede allo squittinio, che non riesce valido.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni: 7785. Donnammuna Francesco, di Napoli, dottore in medicina e chirurgia, domanda di essere nominato professore del sifilicomicio di quella città.

7786. Il conservatore dell'ufficio delle ipoteche in Breno, a nome anche dei suoi impiegati, presenta una petizione simile a quella registrata al n° 7775.

7787. Sersante Giacinto, di Pescara, nell'Abruzzo Citeriore, chiede di essere riammesso al posto d'infermiere maggiore presso quell'ospedale militare, oppure provveduto di pensione, avuto riguardo ai suoi 34 anni di servizio.

7788. La Camera notarile della provincia di Calabria Ultra Seconda svolge alcune considerazioni tendenti a dimostrare la convenienza di esonerare i notai dall'obbligo dell'inserzione degli estratti catastali in tutti gli stromenti traslativi di dominio, non che di redigere in doppio gli stromenti medesimi.

ATTI DIVERSI.

MOLFINO. Domando la parola per una rettificazione.

Nel resoconto distribuito ieri, contenente il nome dei deputati assenti nella seduta dell'11 gennaio, io venni compreso, per errore, fra gli assenti, mentre mi trovava presente e risposi all'appello. Vorrei che, ad onore del vero, si facesse la debita rettificazione.

PRESIDENTE. La rettificazione sarà fatta.

CUZZETTI. È stata presentata alla Camera un'istanza degli impiegati negli uffici ipotecari di Breno, sotto il n° 7775.

Siccome quest'istanza ha lo scopo medesimo di parecchie altre istanze di uffici ipotecari della Lombardia, e per le quali è già stata accordata l'urgenza, chiederei che venisse presa anche questa nella medesima considerazione.

PRESIDENTE. Seguirà lo stesso corso delle altre petizioni su questo soggetto, senza che occorra di deliberare.

GALLOZZI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7785. Essa riguarda il professore Donnammuna, tolto d'impiego, non per colpa commessa, ma solo perchè una misura generale fu presa sull'intera classe. Egli domanda quindi che venga esaminata la di lui posizione.

(È ammessa d'urgenza.)

SALVAGNOLI. Domanderei alla Camera che volesse compiacersi di designare un giorno determinato per lo svolgimento del progetto di legge da me proposto, e del quale venne ammessa e fatta la lettura.

PRESIDENTE. Se ella così crede, si potrebbe mettere all'ordine del giorno lo svolgimento del suo progetto dopo che sia esaurita la discussione della legge che attualmente ci occupa e dopo la discussione dei progetti relativi alla soppressione di alcuni comuni di Lombardia ed alla convenzione per una linea telegrafica tra Otranto e Corfù, i quali progetti sono tutti già collocati all'ordine del giorno.

SALVAGNOLI. Aderisco.

PRESIDENTE. Calvi Luigi, da Mortara, fa omaggio di 425 esemplari di un suo progetto per ridurre al pari i prestiti dello Stato preesistenti o da farsi.

Chierici Luigi, da Torino, fa omaggio di 4 esemplari di una sua prolusione ad un nuovo trattato di medicina civile dedicato a Sua Maestà Vittorio Emanuele II.

LOVITO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7664, con la quale gli ufficiali del battaglione Lucano, disciolto non so con quali poteri, con quanta legalità, dal governatore di Basilicata, domandano che la loro condizione venga presa in considerazione, sia nella formazione dell'esercito dei volontari italiani, sia in quella di battaglioni della guardia mobile.

(È ammessa l'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea ha la parola per riferire sopra un'elezione.

BERTEA, relatore. Mi reco ad onore di riferire alla Camera sull'elezione fattasi dal 4° collegio di Napoli, circondario di Montecalvario.

Questo collegio, stato convocato per decreto reale 1° dicembre ultimo, è diviso in cinque sezioni; totale degli elettori iscritti 1608.

Al primo scrutinio intervennero 316 elettori, i cui voti si ripartirono nel modo seguente: 103 voti furono dati al signor Vittorio Sacchi, 71 al generale Giacomo Longo, 45 al signor Pasquale Petrone, 30 al signor Filippo De Boni; 64 dispersi, 3 nulli.

Non avendo alcuno dei candidati raggiunta la condizione di cui all'articolo 91 della legge elettorale, si procedette ad una seconda votazione, ed a questa intervennero 374 elettori.

Il generale Giacomo Longo riportò 236 voti, il signor Vittorio Sacchi ne riportò 135; 3 voti furono dichiarati nulli.

Avendo il maggior generale Giacomo Longo riportato la maggioranza relativa dei voti, venne proclamato deputato.

Le operazioni sono perfettamente regolari, non vi sono osservazioni nè reclami, quindi l'ufficio I mi diede mandato di proporvi l'approvazione di quest'elezione del signor Giacomo Longo, maggior generale nell'esercito dei volontari, il cui nome dovrà aggiungersi nell'albo degli impiegati ammessi nella Camera.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Si manderà ad iscrivere il generale Giacomo Longo nell'albo degli impiegati.

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI CORPI MORALI E MANIMORTE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la continuazione della discussione sul progetto di legge che stabilisce una tassa sui beni dei corpi morali e di manomorta.

La discussione era rimasta all'articolo 2, che era stato sospeso.

Prego il signor relatore della Commissione di dirne il parere.

DI CAVOUR, relatore. La Commissione aspetta ancora alcuni documenti; essa ha incaricato di procurarli l'onorevole Lanza, il quale non è ancora giunto. Intanto, per non perder tempo, la Camera potrebbe, se credesse, passare agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Si aprirà adunque la discussione sull'articolo 3, lasciando ancora in sospeso l'articolo 2.

« Art. 5. La quota della tassa dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contemplati dalla presente legge è determinata in lire 4 per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa. Alla stessa tassa soggiacciono i corpi o stabilimenti di *manomorta* di qualsivoglia natura aventi sede all'estero, in quanto abbiano nello Stato rendite colpite dalla presente legge. Gli istituti di carità e beneficenza però esistenti nello Stato, e la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità governativa od amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile. »

CARUTTI. Desidero proporre un emendamento a questo articolo.

In esso la legge impone una tassa di lire 4 0/0 sulla rendita degli stabilimenti e corpi morali, ed una di centesimi 50 per ogni cento lire di rendita sugli istituti di carità e beneficenza.

Io vorrei raccomandare alla Camera di esentare da questa seconda tassa di centesimi 50 gli asili infantili.

Questa istituzione vive in tutta Italia di una vita non molto florida; anzi nelle provincie meridionali essa appena è nascente, se pure è nata. Ognuno di noi conosce quali vantaggi essa portò alla civiltà promovendo l'educazione popolare.

Io credo che la Camera farebbe opera utile esentandola da una tassa, la quale le tornerebbe gravosa e potrebbe eziandio impedirle quegli incrementi che noi le auguriamo e che speriamo.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole preopinante che il principio della tassa, anche per ciò che riguarda gli asili infantili, è già votato coll'articolo 1, imperocchè la disposizione generale dell'articolo 1 comprende tutti gli istituti o corpi morali.

Ciò è sì vero che l'onorevole D'Ondes-Reggio aveva proposto di eccettuare gli istituti di carità e di beneficenza, e la Camera non ha ammesso la sua proposta perchè già erasi votato l'articolo 1.

Ora, qui non si tratta più che del montare della tassa. L'onorevole oratore può proporre una modificazione in questo ammontare, ma non può più proporre un'esenzione; il principio della tassa essendo già stato risolto alla votazione dell'articolo 1.

CARUTTI. La Camera ha rigettato l'esenzione generale per tutte le opere ed istituti di beneficenza; io propongo non già l'esenzione generale, ma solamente una eccezione per gli asili infantili; mi pare quindi che non vi sia contraddizione alcuna, ove la Camera accettasse questa eccezione dopo di avere in massima respinto l'esenzione generale.

PRESIDENTE. Io ho creduto che fosse mio debito il fare osservare che la sede dell'emendamento che propone il deputato Carutti era l'articolo 1, e che la Camera avendo respinto l'esenzione generale, ha mostrato essere sua volontà di mantenere il principio e non fare eccezioni di sorta.

Rammento adunque di bel nuovo che all'articolo 3 non si tratta di vedere quali siano i corpi colpiti o non dalla tassa, ma unicamente di determinare il montare della tassa.

CARUTTI. Credo che in tutte le leggi prima si stabilisce il principio generale, e poi si ammettono le eccezioni.

DEPRETIS. Pregherei l'onorevole presidente di volermi permettere due parole sulla posizione della questione.

Mi sembra che la proposta dell'onorevole Carutti non è punto vulnerata dall'articolo 1 che si è votato, poichè con quel voto non si è fatto altro che stabilire una massima ge-

nerale, che cioè non doveano essere esentate in via generale le opere pie; ma ciò non impedisce che si possa proporre una speciale esenzione per una speciale opera di beneficenza.

E dico il vero che egli è in questo senso che anch'io, come l'onorevole Carutti, ho capita la questione.

Del resto, se la memoria non m'inganna, parmi che, quando fu trattata altra volta la legge sui corpi morali e manimorte, che fu infatti adottata in questa Camera, anche allora venne proposta l'esenzione generale delle opere di beneficenza, la quale venne respinta; poscia venne proposta l'esenzione speciale per gli asili infantili; e seguì la discussione su questa proposta che fu infatti adottata. Pregherei perciò il signor presidente di voler aprire la discussione su questa proposta dell'onorevole Carutti.

PRESIDENTE. Io non ho nessuna difficoltà di aprire la discussione.

DEPRETIS. Vi è poi un'altra avvertenza da fare. La legge nel primo articolo stabilisce la regola generale, poi in altri articoli viene a stabilire la tassa, e la divide in due categorie; niente impedisce, mi pare, che di queste categorie invece di due se ne facciano quattro o cinque, e dopo queste disposizioni o in questo o in altro articolo o con un'alinea speciale io non vedrei difficoltà che si venisse a stabilire che certe determinate opere di beneficenza godano dell'esenzione. Questo lo abbiamo fatto in altre leggi, e non vedo motivo per cui non si possa fare anche in questa.

PRESIDENTE. A me pare che questo sarebbe giustissimo se nell'articolo 1 non si fossero determinati tutti indistintamente i corpi che devono essere colpiti dalla tassa.

Noterò anzi che nell'articolo 1 vi è un'eccezione che dice: « Non sono soggette a questa tassa le società commerciali e industriali, di credito e di assicurazione di qualunque forma. » Il che dimostra che in quell'articolo, dopo essere stati compresi tutti i corpi che s'intendeva colpire, si accennarono specificamente tutti quelli sui quali si credette dovessero cadere le eccezioni.

Le disposizioni degli articoli successivi non riguardano più gli enti che devono essere colpiti dalla tassa, bensì l'ammon-tare di questa.

Ad ogni modo, poichè si è aperto su questo la discussione, se la Camera così desidera, io non ho nulla in contrario a che si esaurisca.

MACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, la parola è al deputato Carutti.

CARUTTI. Se ha qualche cosa da dire sull'incidente...

MACCHI. No, no; parli pure.

CARUTTI. Mi pare che l'onorevole Depretis abbia colle sue osservazioni aggiunto forza a ciò che io diceva, cioè che la mia proposta non è punto pregiudicata dall'articolo 1. Del resto, mi sia lecito far considerare che in buona fede io non la credevo vulnerata, perchè io, che fin da ieri mi era fatto scrivere per parlare su questo oggetto, avrei potuto fin da ieri proporre il mio emendamento, se avessi temuto che coll'adozione dell'articolo 1 mi sarebbe preclusa la via di proporlo all'articolo 3.

MASSARI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

A me pare che prima di passar oltre, non ostante il parere certamente autorevole del deputato Depretis e le osservazioni dell'onorevole Carutti, si debba consultare la Camera.

L'articolo 1 ha fissato le questioni di massima; all'articolo 3 non si tratta che della determinazione della quota; sono due cose assolutamente distinte.

PLUTINO. Domando la parola.

MASSARI. . . Per conseguenza la Camera è padrona di decidere nel senso che crederà, ma credo che prima di passar oltre si debba esaurire questo incidente, e prego il signor presidente di interrogare l'Assemblea se intende di accettare la massima che si possa discutere questa proposta senza il pericolo di riaprire la discussione sull'articolo 1.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Depretis.

DEPRETIS. È tanto vero che la questione delle esenzioni non è pregiudicata, e non può credersi esaurita, che abbiamo ancora nella legge delle esenzioni. Per esempio, io trovo in uno degli articoli della legge queste disposizioni, cioè *che sono esenti dalla tassa-imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni, ecc., non arriva ad una data somma.*

Ecco una categoria di esenzioni. Poi abbiamo anche degli altri enti per cui facciamo speciali esenzioni, e sono i caseggiati che appartengono ad opere pie e manimorte, quando i detti caseggiati hanno speciali destinazioni specificate nella legge.

Io non capisco dunque perchè non potremmo aggiungere un'altra esenzione, quando ne abbiamo parecchie sulle quali la discussione non è esaurita e nemmeno cominciata.

Del resto io ripeterò coll'onorevole Carutti che mi pare anche una questione un po' di buona fede, poichè, vedendo diverse esenzioni nel progetto di legge, abbiamo potuto credere che ad una proposta d'esenzione non fosse ancora chiusa la via.

MASSARI. Io non intendo che la via sia preclusa. Solamente prego il presidente a consultare la Camera, giacchè non mi pare che si possa passar oltre dietro le semplici, quantunque autorevolissime, dichiarazioni di due nostri egregi colleghi.

PRESIDENTE. Dappoichè l'onorevole Massari lo propone specificamente, io non ho nessuna difficoltà di consultare la Camera.

Chi è d'avviso di ammettere la quistione pregiudiziale, ossia di ritenere che coll'articolo 1 si è già deciso che anche gli asili infantili devono essere colpiti dalla tassa, è pregato di alzarsi.

(Non è ammessa.)

La parola è al deputato Carutti.

CARUTTI. Aggiungerò poche altre parole in appoggio della mia proposta. Dirò anzi tutto che, se la legge tuttora vigente sulle manimorte, come si legge nella relazione della Commissione, e come si osservava poc'anzi, esentò gli asili infantili, mi pare sia opportunissimo di continuare nello stesso sistema. Ma c'è una ragione ben maggiore che lo consiglia, e su di essa io chiamo la speciale attenzione della Camera.

Nella legge del 1851 non erano colpite le rendite del debito pubblico, ed invece sono colpite dalla legge che stiamo votando. Ora, è noto che la maggior parte dei pochi fondi di cui dispongono gli asili infantili consistono appunto in rendite sopra lo Stato. Gli asili infantili verrebbero ad essere gravati doppiamente e sugli stabili, per cui prima non erano tassati per esenzione particolare, ed inoltre sui fondi pubblici che erano esenti da tassa per regola generale.

Io non veggio poi serie obiezioni contro l'invocata esenzione. La ragione dell'eguaglianza che ha prevalso nel seno della Commissione mi pare che non sia di tale importanza da doverci trattenere. Infatti si sa che l'eguaglianza perfetta

non è praticamente possibile; e quand'anche lo fosse, tale eguaglianza diverrebbe talvolta una vera ingiustizia. Non si oppone neppure l'articolo 25 dello Statuto, giacchè quest'articolo vigesimoquinto non riguarda i corpi morali, ma bensì gl'individui. I corpi morali non si possono confondere colle personalità umane; essi hanno vita legale per un fatto dello Stato che li ha riconosciuti, e lo Stato può verso i corpi morali, che crede meritevoli di speciale riguardo, usare i temperamenti che reputa opportuni.

Un'altra obbiezione potrebbe ricavarsi dal supposto danno delle finanze; ma quest'obbiezione non regge, perocchè l'imposta sopra gli asili infantili veramente non getterebbe nelle casse dello Stato alcuna somma di rilievo; io temerei anzi di non esser creduto annunziando approssimativamente la tenuità della somma che potrebbe gettare.

Prevedo un'ultima obbiezione, ed è che facendo questa eccezione apriremo il varco a molte altre eccezioni. Il che mi dispiacerebbe in verità; ma c'è un rimedio facile. Coloro i quali giudicano che si debbano effettivamente esentare gli asili infantili, costoro promettono a sè stessi di non fare altre eccezioni; e così quei membri della Camera i quali per ragioni di finanza, per timore d'aprire la via ad altre eccezioni, fossero restii ad accogliere l'emendamento, potranno con maggior sicurezza accostarsi alla nostra opinione.

Io confido che avrò meco consenziente almeno il signor relatore della Commissione, il quale ha sostenuto la stessa causa nel seno della Commissione. Spero anche, e desidero di non ingannarmi, che, se non avrò consenziente il regio commissario, non troverò nemmeno in lui un acre oppositore, inquantochè meglio d'ogni altro egli conosce che nella parte superiore d'Italia, dove pure gli asili d'infanzia sono più diffusi, non trovansi tuttavia in quello stato di prosperità che li porrebbe in grado di sopportare oneri novelli.

Confido finalmente che avrò anche la Camera favorevole, poichè non vorrà questa prima Assemblea italiana essere meno generosa di quello che lo furono le precedenti Camere subalpine, le quali, in condizioni finanziarie forse più difficili delle presenti, hanno voluto dare ad una istituzione tanto benemerita questa festimonianza di particolare favore.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR, relatore. Mi trovo in una situazione molto difficile. Io nel seno della Commissione ho propugnato la tesi stessa che venne ora posta in campo dall'onorevole Carutti, ma la maggioranza della Commissione ha votato contro la mia proposta, e mi dovette rassegnare ad accettare questo voto, sempre però conservando la mia opinione. Quindi come deputato voterò in favore della proposta Carutti. Però in mia qualità di relatore non parmi conveniente di combattere le idee della maggioranza della Commissione, o di parlare contro le medesime.

Se l'onorevole Mazza, che ha chiesto di parlare, sostiene la stessa opinione, lascio a lui l'incarico di difenderla. Se poi qualche membro della maggioranza formata si per spingere questa proposta vorrà pure combatterla ora, lascio pure che egli lo faccia. La maggioranza della Commissione non vorrà poi certamente impormi l'obbligo di combattere in favore di opinioni contrarie alla mia convinzione.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza parla nel senso della proposta Carutti?

MAZZA. Debbo sostenere la proposta dell'onorevole deputato Carutti, avendola già propugnata in seno della Commissione.

PRESIDENTE. Allora darò prima ad un altro facoltà di parlare in altro senso.

PEPOLI GIOACHINO. In tal caso domanderò io facoltà di parlare.

In seno della Commissione ho sostenuto l'esenzione della tassa in favore di tutti i luoghi di pubblica beneficenza, ma la maggioranza della Commissione stimò che tale esenzione non si dovesse accordare. È poscia venuto in discussione se si dovesse accordare parzialmente questa esenzione agli asili infantili, e non parve alla Commissione doverla conceder loro, dappoichè si era negata ad altre istituzioni, le quali sono degne degli stessi riguardi.

Le considerazioni che mossero la Commissione a combattere l'esenzione generale a favore dei luoghi di pubblica beneficenza furono le stesse che la mossero a negare quell'esenzione agli asili d'infanzia. Essa non ravvisò alcuna differenza tra quest'istituzione e le altre che poco o nulla posseggono, e le cui rendite si compongono di quote mensuali, ed avrebbero ritratto poco beneficio dall'esenzione, mentre, se questa si fosse accordata agli asili d'infanzia, si sarebbero offesi quei principii che la maggioranza della Commissione ha invocato per respingere le altre proposte.

MACCHI. Spero che poco a poco ci troveremo tutti concordi nel votare la proposta Carutti, imperocchè veggio che anche il deputato Pepoli, il quale ha parlato in senso contrario, dichiara averlo fatto unicamente perchè non crede che ci sieno differenze tra gli asili infantili e gli altri stabilimenti di pubblica beneficenza.

Io credo invece che la differenza tra queste opere pie e gli asili infantili sia grande e radicale, tanto per riguardo allo scopo che hanno gli asili per l'infanzia, come per la loro utilità sociale, la quale è molto maggiore di quella d'ogni altra istituzione morale, d'ogni altra opera pia.

E, per vero, qual è lo scopo degli asili infantili, o, per dir meglio, quale è il risultato che dobbiamo attendercene? È quello di rinnovare il mondo morale, di rinnovare la civile società; nè più, nè meno.

Gli asili infantili riesciranno a rendere meno stivati gli ospitali, e meno popolose le prigioni; riesciranno, cioè, a rendere superflue o meno necessarie tutte quelle altre istituzioni d'opere pie, le quali erano indispensabili in addietro. Ma in addietro i poveri figli del popolo, invece di poter raccogliersi, come fanno adesso, in questi asili, dove sono curati dalle infermità fisiche, ed apprendono la moralità ed i primi elementi dell'umano sapere, erano abbandonati sulle pubbliche piazze e nei trivii, dove non imparavano che il vizio, e cadevano vittima della perversità e della depravazione; d'onde la miseria, d'onde la triste necessità di ricoveri per i malati e per gli indigenti, d'onde la tristissima necessità delle carceri.

Favorite un po' quest'istituzione degli asili infantili, e poi vedrete che le altre istituzioni di beneficenza perderanno molto d'importanza, avendo essi per iscopo appunto di curare il male alla radice.

Io non vorrei mai che con un'indebita tassa si venisse ora a mettere un impedimento qualsiasi, e fosse pur minimo, allo sviluppo di questa grande, di questa santa, di questa così feconda istituzione.

PRESIDENTE. Il commissario del Re ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sentirei gravissimo l'incarico di sostenere il progetto di legge, se potessi mai sospettare che dalle mie parole fosse per venirne impedimento allo sviluppo di una istituzione come quella degli asili infantili. Fra le istituzioni di carità quella degli asili infantili ha meno d'ogni altra gl'inconvenienti della carità legale, forse

non ne ha alcuno, mentre ha tutti i vantaggi di questa carità. Ma io credo che la questione presente non abbia l'importanza che mi pare vederle data nella Camera.

Nel 1851 fu nelle antiche provincie introdotta la tassa sulle manimorte. Ho inteso ora dire che quella legge esentava gli asili infantili. Ho bisogno di domandare su questo rapporto uno schiarimento, perchè nella legge del 1851 questa esenzione io non la vedo.

MACCHI. Domando la parola per dare una spiegazione di fatto.

PRESIDENTE. Desidera il signor commissario regio di avere adesso questa spiegazione?

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Sì.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. La Camera aveva ammessa questa eccezione, la quale però non fu accolta collo stesso favore dall'altro ramo del Parlamento.

Ecco perchè nella legge non si trova.

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Benissimo.

Io domando se sinceramente si può temere che una tassa del mezzo per cento sulla rendita dei capitali di pertinenza degli asili infantili possa essere cagione che questa istituzione così giustamente a cuore di tutti non abbia lo sviluppo che altronde avrebbe. Io domando se la tassa che hanno subito le rendite degli asili dal 1851 in poi nelle antiche provincie abbia impedito il loro sviluppo, se abbia impedito che la carità privata si volgesse benefica e con predilezione in favore dei medesimi.

Ciò premesso, io non ho coraggio di farmi severamente opponente all'emendamento dell'onorevole Carutti, che venne pure difeso dall'onorevole deputato Macchi. Faccio però osservare alla Camera che le eccezioni in una legge di principio tolgono sempre molto alla economia della legge stessa; che eccezioni, è vero, noi abbiamo già proposte in questa legge, che però queste eccezioni sono per categorie e non per individualità; che introdurre, oltre le eccezioni per categorie, eccezioni per individualità, altera maggiormente il criterio fondamentale della legge; che il distinguere carità da carità sembra mirare ad un effetto che esce dalla ragione di questa legge, quello cioè d'ottenere in un modo indiretto che la beneficenza privata sia volta piuttosto ad una che ad altra maniera di carità. Questo non è il fine della legge finanziaria. Io credo che l'eccitamento, per cui la carità privata sia volta piuttosto verso un oggetto che un altro, debba lasciarsi alla tendenza dei tempi; ed in questo rapporto mi sembra che gli asili infantili abbiano già tutto a favore loro.

Abbandonando del resto la questione alla saviezza della Camera, finisco con osservare che coll'emendamento proposto si viene ad introdurre un'odiosa differenza tra asili ed asili; tra asili che posseggono ed asili che non posseggono.

DEPRETIS. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Siamo chiari: le esenzioni non sono altro che limosine che fa lo Stato agli istituti di beneficenza. Che con una esenzione o minor tassa lo Stato faccia a tutti gli stabilimenti di beneficenza in complesso una limosina, non sarà cosa che armonizzi coi principii d'uguaglianza generale, ma armonizza almeno coi principii d'uguaglianza in relazione speciale agli istituti di carità. Ma quando noi facciamo un'esenzione singolare per gli asili, noi introduciamo, rispetto agli asili stessi che vogliamo favorire, un'eccezione favorevole agli asili che posseggono, odiosa agli asili che non posseggono. Gli asili che posseggono, e che hanno perciò meno bisogno degli altri, sarebbero favoriti

dalla legge; quelli che non posseggono, e che sono quindi i più bisognosi, sarebbero da essa affatto trascurati.

Ma io ritorno donde muoveva. Credo che una tassa minima, come la presente, non tolga, nè aggiunga allo sviluppo che la presente civiltà promette certamente agli asili infantili.

Per queste considerazioni mi parrebbe che fosse più conveniente lasciare il progetto come è, e non introdurre una modificazione, la quale, ripeto, favorisce gli asili meno bisognosi, e trascura quelli più bisognosi.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Mi permetta la Camera che io le esponga brevemente quanto avvenne nell'antico Parlamento subalpino, quando fu trattata questa stessa questione.

Nel progetto di legge che fu in allora presentato vi erano disposizioni alquanto diverse da quelle che si trovano nel progetto attuale. Nella discussione ch'ebbe luogo nella Camera queste disposizioni furono modificate e, a mio avviso, molto migliorate.

Fra le proposte fatte, e che vennero discusse, vi fu anche quella di esimere dalla tassa tutte indistintamente le opere di beneficenza.

Questa proposta fu contrastata; ma l'onorevole conte Di Cavour, che in allora reggeva il Ministero della marina, agricoltura e commercio, rispondendo all'onorevole Lorenzo Valerio, che sosteneva eloquentemente la proposta, dichiarò che, combattendo la esenzione generale, non avrebbe però avuto il coraggio di combattere un amendamento che fosse proposto a favore degli asili infantili, perchè egli riteneva queste istituzioni di tale e tanta utilità sociale da meritare una speciale simpatia nella legislazione dello Stato.

Infatti venne respinta la esenzione generale; ma, fattasi dall'onorevole Valerio la proposta a favore degli asili, questa venne dalla Camera adottata.

Quel progetto di legge, nel quale prevalevano, oltre questo principio, anche quello della deduzione dei debiti e quello di una tassa minore sui redditi patrimoniali dei comuni, in confronto di quelli degli altri corpi morali, e qualche altra differenza collo schema attuale, il che, secondo me, avrebbe dovuto tenersi in conto nella presentazione di questa legge, quel progetto, dico, fu presentato all'altro ramo del Parlamento, ove sgraziatamente le proposte della Camera non ebbero favorevole accoglienza.

Se la memoria non mi falla, sovviemi che, fondandosi a un di presso sopra i ragionamenti che ha fatti or ora l'onorevole commissario regio, il senatore Pollone combatteva in quella Camera l'esenzione degli asili infantili, la quale fu respinta. Prevalse invece un'altra esenzione, e fu a favore dei frati mendicanti. (*Si ride*) Di questo mi ricordo perfettamente.

Fatto sta che il progetto di legge, come fu modificato nell'altra parte della Camera, il Ministero dovette ritirarlo.

Erano momenti gravissimi nei quali era suprema urgenza venissero al più presto riordinate le finanze dello Stato. Il Ministero quindi compilò un altro disegno di legge, lo ripresentò alla Camera elettiva, e domandò la sua approvazione. L'esenzione a favore degli asili non eravi compresa; ma il Ministero non tralasciò di far capire che, unicamente per riguardo alla condizione grave in cui trovavansi le finanze dello Stato, il Ministero, ed il conte Di Cavour particolarmente, si credeva dolorosamente costretto a fare un sacrificio delle sue simpatie a favore degli asili infantili. Questa, me ne ricordo perfettamente, è la storia di siffatto provvedimento nella legislazione subalpina.

Ora io non dirò molte parole alla Camera per persuaderla che il primo Parlamento italiano deve dare un segno di simpatia agli asili infantili.

Secondo me, non reggono le ragioni messe innanzi dall'onorevole regio commissario. Egli dimandava se la tassa fosse stata un impedimento allo sviluppo degli asili infantili nelle antiche provincie. Io credo di sì; io credo che la tassa abbia impedito in Piemonte quel maggiore sviluppo degli asili infantili, che senza di essa avrebbero sicuramente avuto. Ne volete una prova di fatto? Confrontate il numero degli asili che si stabilirono in Piemonte dopo la tassa col numero dei medesimi asili che senza la tassa, quantunque sotto un Governo illiberale, dispotico e odioso, si stabilì in Lombardia, e troverete che in Lombardia si moltiplicarono in una proporzione di gran lunga maggiore.

Del resto il regio commissario sa meglio di me come sia gelosa, delicata, piena di dubbi e di timori in questa materia la privata carità, e come una tassa, e più ancora il timore di una tassa, sia un impedimento potentissimo alla naturale espansione della carità cittadina e dei benefizi ch'essa diffonde sulle istituzioni del Governo civile.

L'onorevole commissario regio dice: ma voi venite ad introdurre un'odiosa differenza tra gli asili infantili e le altre opere di beneficenza egualmente degne dei riguardi del legislatore e de' suoi favori.

A questo non avrei che a contrapporre le parole stesse che il conte Di Cavour pronunziava nella Camera subalpina.

Il regio commissario crede egli che un istituto nascente non si trovi sempre in condizioni speciali? Crede egli che agli asili infantili possano farsi le obiezioni intorno alla loro utilità nella vita sociale che si fanno agli altri istituti di carità, obiezioni che si fondano specialmente sugli inconvenienti che accompagnano la carità legale? Io confido troppo nel buon senso dell'onorevole regio commissario, per credere ch'egli possa dubitare che questi inconvenienti possano mai verificarsi negli asili infantili.

DUCHOQUÉ, commissario regio. L'ho detto io stesso.

DEPRETIS. Qui dunque ci sono tutti i vantaggi; non c'è nessuno degli inconvenienti che accompagnano la carità legale.

Ancora, egli diceva, voi fate una differenza fra asilo e asilo, e venite a soccorrere i più ricchi, mentre lasciate in dimenticanza i più poveri.

Ma mi permetta l'onorevole regio commissario di osservargli che la sua obiezione non regge; se si vuol pareggiare la condizione degli asili, evvi un facile rimedio. Dove la carità e l'aiuto dei cittadini non bastino, non c'è che a fare quello che fa la Francia, per esempio, dove nel bilancio dello Stato sono stanziati delle somme a favore degli asili; non c'è che a fare quello che fa la Svizzera, dove lo Stato concorre con mezzi pecuniari a fondare e mantenere gli asili infantili; non c'è che a fare quello che fanno la massima parte dei comuni, perchè sappiamo tutti che senza l'aiuto dei municipi non c'è quasi fondazione d'asilo infantile che sia stata possibile. *

Adunque anche questa obiezione, mi permetta l'onorevole regio commissario di dirglielo, mi pare che non abbia fondamento.

Signori, sarà una delle pagine più dolorose della storia civile d'Italia quella che racconterà ai posteri siccome i Governi italiani e la Chiesa abbiano perseguitato nel suo nascere gli asili infantili; sarà una delle prove più convincenti del triste governo dei Borboni questo fatto, o signori, che quattro delle più grandi ed illustri città d'Italia e d'Europa,

Messina, Catania, Palermo e Napoli non aveano un asilo infantile, per cui è dovuto al Governo della dittatura l'onore di aver primo fondato un asilo infantile nell'Italia meridionale.

Mi limito a queste osservazioni, e spero che il Parlamento italiano, massime in una questione che finanziariamente ha nessuna importanza, perchè nessuno può contrastarmi che il vantaggio che ritrarrebbe lo Stato dall'imposta sugli asili sia insignificante, io spero, dico, che il Parlamento italiano non vorrà lasciar passare questa buona occasione per dare, col favorire gli asili infantili, una prova della sua profonda simpatia per le classi popolari.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Quando si dice che la votazione sull'argomento che ci occupa attesterà ai posteri se l'Italia ha o non ha simpatia per gli asili infantili, io dovrei tacermi, nè andare innanzi.

Ma parmi di aver detto che tutti sono d'accordo, meno i nemici della civiltà, che gli asili infantili, tra gli stabilimenti di carità legale od affini, sono quelli che della carità legale non hanno gli inconvenienti, mentre ne hanno tutti i vantaggi.

L'onorevole Depretis era nel vero quando dianzi diceva che per far sorgere e sviluppare sì benefiche istituzioni il Governo, nel bilancio dello Stato, nel modo stesso che mette alcune partite per la carità in genere, deve prediligere in tale allocazione gli asili infantili; con questo il Governo farà una giusta distribuzione di limosina, secondo la ragione dei tempi.

Ma quando si vuol prendere occasione dalla votazione di una tassa per favorire gli asili che posseggono, trascurando quelli che non posseggono, io mantengo che la Camera adotterà una misura che non va al fine che si propone, e che non avrebbe altro scopo tranne quello di attestare che essa in ogni occasione in cui s'incontra a parlare di asili infantili prende disposizioni in favor loro, senza vedere se siano conformi al principio di equo riparto che deve osservare la beneficenza dello Stato, quando si volge a un identico oggetto di carità.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. Dopo le eloquenti parole dell'onorevole Depretis, ne aggiungerò pochissime in risposta alle ultime che il signor commissario regio adduceva per sostenere la sua tesi contro la proposta esenzione.

Egli insisteva su questo: perchè vogliamo noi fare un'esenzione per gli asili i quali posseggono, e stabilire così una distinzione, che sarà certamente odiosa di rimpetto agli asili che non posseggono?

Mi perdoni l'onorevole commissario regio, ma io non posso in nessuna maniera comprendere questa sua difficoltà. Imperocchè, quale distinzione odiosa deve egli nascere fra asilo ed asilo, per ciò solo che uno paga nulla, perchè non possiede; e l'altro non paga del pari, perchè non sottoposto a tassa in ragione del poco che possiede?

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

MAZZA. Io non vedo nessuna di quelle circostanze le quali possano veramente indurre una distinzione odiosa.

Questa odiosità può nascere bensì, quando, nelle medesime circostanze, facessimo un privilegio per gli uni e non lo facessimo per gli altri. Allora sarebbe veramente il caso di dire che si fa un'eccezione odiosa.

Se, per esempio, noi esentassimo un asilo e non un altro, a parità di circostanze, questa sarebbe una esenzione odiosa dell'uno dirimpetto alla non esenzione dell'altro; ma questo veramente non è il caso nostro. Noi domandiamo la esenzione di tutti gli asili, senza eccezione di alcuno. Nessun para-

gone odioso può quindi nascere dall'attuazione della nostra proposta.

Dirò anche una parola riguardo ad un'altra obiezione che ho sentita, che cioè questi asili poco posseggono, e quindi pagheranno poco alle finanze.

Ma, in verità, il poco possedere di codesti asili dovrebbe essere all'incontro la ragione sufficiente perchè noi stabilissimo la esenzione di cui trattasi. Imperocchè noi vogliamo appunto questa esenzione per le strettezze finanziarie in cui versiamo da una parte, e per l'importanza pubblica che vi è dall'altra di favorire una istituzione che nessuno in questa Camera ho sentito impugnare, come meritevole di tutta la simpatia, di tutto il riguardo possibile.

Sì, o signori, questa istituzione merita realmente, a preferenza di ogni altra, uno speciale riguardo. Infatti non havvi istituzione come questa, la quale provvegga, in uno, a quel triplice scopo che la beneficenza si prefigge, cioè all'educazione, all'istruzione e alla cura degl'infermi. A questo triplice scopo mira appunto l'istituzione che sosteniamo, e lo consegue mirabilmente. Adunque, anche per questa considerazione, essa merita la esenzione che si propugna.

Si era pur detto dagli oppositori che non bisognava in una legge ammettere soverchie esenzioni. Ma se questa legge non avesse distinto gli istituti di beneficenza dagli istituti morali; se in questa legge non si fosse fatta esenzione a favore degli istituti di beneficenza, i quali non posseggono rendite oltre le lire 100 secondo il Ministero, e 300 secondo la Commissione, forse sarebbe il caso di non mettere neppure in campo quest'altra eccezione degli asili. Ma, dappoichè altre eccezioni già sono introdotte nella legge, io non veggio, in verità, perchè, mentre tutte le ragioni ci sono per stabilire la esenzione di cui si parla, la Camera non debba approvarla.

Io per conseguenza insisto perchè la Camera approvi l'esenzione a favore degli asili d'infanzia.

PRESIDENTE. Il deputato Carutti ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

CARUTTI. Parmi sia stato esposto quanto poteva dirsi dall'una parte e dall'altra, quindi io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. È ora iscritto il deputato Chiaves.

CHIAVES. Siccome io parlo nello stesso senso del deputato Mazza, così pregherei il deputato Lanza a voler manifestare ciò che intende dire per sostenere la proposta della Commissione, che io oppugnerei.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA GIOVANNI. Io mi rendo ragione delle simpatie che ha destato in questa Camera l'istituzione degli asili infantili; nessuno può contestare l'immensa utilità sociale di questi istituti, e per conseguenza il Governo deve promuoverli con tutti gli sforzi.

Ma, signori, mentre noi non possiamo contestare l'importanza e l'utilità di questi istituti, non possiamo neppure negare l'utilità e l'importanza di molti altri istituti di beneficenza. Io credo che, se meritano simpatia gli asili infantili, non ne meritino meno gli ospedali degl'infermi, gli ospedali degli incurabili, la mendicizia istruita e in generale le scuole per il popolo. Ora, signori, se noi vogliamo fare un'esclusione a favore degli asili infantili, bisogna, per essere giusti, e trattare egualmente tutti gli istituti degni di particolare riguardo, estendere questo beneficio a tutte le opere di beneficenza che hanno uno scopo sociale utile, e per conseguenza contemplare anche in quest'eccezione gli ospedali, le scuole elementari e tutti quegli altri istituti che mirano all'educazione del popolo, al sollievo dell'umanità.

Io sfido i miei opposenti a sostenere che si debba fare una

eccezione a favore degli asili infantili, senza estenderla anche a questi altri istituti, senza con ciò dichiarare che meritano minore simpatia, minore interessamento, senza dichiarare che la loro utilità è minore in confronto di quella degli asili d'infanzia. Ciò non si può assolutamente sostenere. Non potendosi adunque escludere tutti questi stabilimenti, giacchè venne votato l'articolo primo in cui è dichiarato esplicitamente che tutti gl'istituti ed enti morali debbono pagare una tassa, credo che la questione sia assolutamente pregiudicata e che non si possa più fare un'eccezione a favore degli asili, senza menomare, anzi distrurre in gran parte il disposto dell'articolo medesimo. Per conseguenza credo che si debba mantenere la tassa.

Ma se noi, signori, mettiamo in disparte le considerazioni di simpatia e veniamo proprio al merito, a riconoscere cioè qual è l'aggravio da cui sarebbero colpiti gli asili infantili qualora si applicasse loro la tassa dell'articolo 5, cioè 50 centesimi per ogni cento lire, vediamo che veramente non vale la spesa di occuparcene, giacchè credo che in media gli asili infantili non vantino una rendita superiore alle due o tre mila lire. Tal rendita, salvo nelle grandi città, nelle quali per avventura sono pochi gli asili infantili e per conseguenza è maggiore il concorso degli alunni ai medesimi, è sufficiente per mantenere un asilo infantile. Per conseguenza quale sarà la tassa che dovranno pagare? Dovranno pagare una tassa di 15 a 30 lire all'anno. Credete voi che questa somma possa nuocer al buon andamento di questi istituti e far sì che un alunno di meno venga in essi raccolto? Certamente no. È una somma così lieve che, per servirmi della ragione già addotta da un onorevole membro di questa Camera, riguardo ad un'altra questione sorta nell'occasione che si discuteva la legge del bollo contro chi propugnava un'esenzione a favore delle associazioni mutue, è tanto lieve, dico, questa spesa che, ove si faccia un'economia qualunque nelle spese generali di amministrazione, potrà facilmente essere risparmiata.

Intanto noi otterremo nella legge uno scopo che non dobbiamo mai perdere di mira, quale si è quello di non ammettere mai eccezione a favore di qualsiasi cittadino, a favore di qualsiasi classe di cittadini, od enti morali, quando si tratta d'imposte.

Mi pare dunque che sotto ogni rispetto sia assolutamente inopportuna l'eccezione che si vuol fare per gli asili infantili, e qualora si volesse pur fare tale eccezione, per parte mia dichiaro che proporrei di estenderla a tutti gl'istituti di beneficenza, giacchè non credo che si possa addurre alcuna ragione, la quale militi particolarmente in favore degli asili infantili. E precisamente perchè, o signori, le simpatie verso gli asili infantili sono generali, perchè i cittadini e i comuni, il Governo e le provincie tutti concorrono a promuovere questi istituti, ad accrescerne il numero, io son d'avviso che non s'abbia a fare in loro favore eccezione alcuna. Non è solamente il Governo francese che abbia dato quest'indirizzo, e dimostrato di occuparsi degli asili infantili e di favoreggiarli ad ogni suo potere, ma anche il Governo sardo, anche il Governo d'Italia hanno sempre dimostrato grande simpatia per questi istituti, nè credo vi sia altro paese d'Europa in cui gli asili siano stati tanto favoreggiati ed abbiano preso tanto incremento.

Il Governo non fu mai indifferente tuttavolta che ci furono domande di sussidi per istituire asili in qualche località, in qualche comune; non si è mai mancato, da parte del Ministero dell'interno e del Ministero dell'istruzione pubblica, di venir in soccorso sussidiando questi asili. Ma ciò non fa che non si debba stabilire una tassa anche su questi istituti

di beneficenza, quando tutti gli altri sono gravati da una tassa speciale.

Per queste considerazioni io stimo di dover appoggiare la proposta della Commissione, che è quella di stabilire una tassa uniforme sopra tutti gli istituti di beneficenza, compresi anche gli asili infantili.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Siccome la Camera, per quanto mi fu riferito, ch'è io non mi trovava allora al mio posto, ha già respinta la questione pregiudiziale, colla quale si voleva togliere di mezzo questa discussione, quindi una delle ragioni presentate dall'onorevole Lanza, quella, cioè, che, essendosi già parlato negli articoli precedenti degli istituti e corpi morali in genere, non possa più discutersi ora di questa eccezione, viene a svanire.

Io sono, o signori, recisamente contrario ad esentare dalla tassa gli istituti di carità e di beneficenza, ma altrettanto sono fermo nella convinzione che bisogna esentare da questa tassa gli asili d'infanzia.

Io non so come si possano confondere gli uni e gli altri istituti. Io vedo poche istituzioni le quali siano così certe della loro esistenza, anche per la notevolezza dei loro patrimoni, come gli istituti di carità e di beneficenza. E partendo da ciò sostengo di massima che, se vi sono istituti i quali debbano pagare una tassa, sono appunto gli istituti di carità e di beneficenza, i quali sono certi di sussistere sempre, anche dove altri istituti non potrebbero regnar mai. Ma la differenza tra questi istituti e gli asili infantili è troppo grande.

L'asilo infantile presso di noi è una istituzione nascente. Appunto il possedere questi asili poco o nulla, ci rivela ad un tempo e le gravissime ostilità di cui sono bersaglio queste istituzioni e la pochezza delle loro forze.

Si parlò a lungo delle simpatie che da questa o da quella parte potevano favorire la posizione degli asili infantili; ma il fatto sta, ed a me consta positivamente, che qualche asilo d'infanzia ha dovuto cessare per la semplicissima ragione che non si sosteneva che per soccorso di azionisti. Ora, nella crisi finanziaria questi azionisti non amando più d'impiegare i loro denari in quel modo, venivano a mancare agli asili d'infanzia i bastevoli mezzi.

Io, o signori, non credo che la Camera debba esentare gli asili d'infanzia solo per dare una dimostrazione di simpatia a questa istituzione. Io lascio da parte questa questione; vado ad una questione più positiva, ad una questione di fatto. Noi siamo in questa posizione, riguardo a qualche paese dello Stato, che, se la Camera non votasse l'esenzione della tassa per gli asili d'infanzia, certo alcuni asili avrebbero compromessa la loro esistenza, e molti altri non potrebbero istituirsi. (*Movimenti in sensi diversi*)

PEPOLI GIOACHINO. Domando la parola.

CHIAVES. E ciò perchè? Non già per l'importare della somma (poichè credo che all'idea di quest'importare della somma si riferiscano i rumori che ho sentito testè). Sono anch'io d'accordo dell'insignificanza di questa somma, del poco contributo che verrebbe ad essere portato nelle casse dello Stato, per l'obbligo che si avessero gli asili d'infanzia di pagare questa tassa.

Per altro rispetto io intendo di sostenere questa esenzione. In più luoghi, o signori, gli asili infantili, o istituiti di recente o in procinto di essere istituiti, sono l'oggetto di una ostilità, la quale, da lungo incominciata, persiste ora più che mai, e non dubito di asserire che quel partito, il quale tenacemente così va combattendo l'istituzione di questi asili d'infanzia, si varrebbe certo dell'applicazione di questa tassa

come di un'arme potentissima, la quale presso certe popolazioni rurali non potrebbe non avere funesto effetto.

Io poi ebbi testè personali riscontri, che mi provarono come in qualche luogo in cui l'asilo infantile è da qualche mese soltanto istituito, o dove l'asilo infantile sta per istituirsi, se venisse ad essere ora stabilita una tassa a carico degli asili infantili, l'arma che si darebbe in mano a coloro che osteggiano codesta istituzione in quei luoghi sarebbe a tal punto fatale, che le comunità od i privati sarebbero in forse se avessero a dare effetto alle deliberazioni che essi abbiano già prese o che stieno per prendere.

In questo stato di cose, per me positivo e reale, ancorchè io comprenda molto bene l'insignificanza di questa somma di contributo, di cui parlavo poc'anzi, non posso a meno che appoggiare quest'esenzione.

Trattasi, o signori, di un istituto nascente; dovunque è interesse che esso si svolga; e una deliberazione la quale certamente non potrebbe dirsi propizia agli asili infantili avrebbe per effetto di comprometterne l'istituzione o l'ampliamento.

Io quindi concludo pregando la Camera a sancire questa esenzione.

PLUTINO. Io appoggio intieramente la tesi sostenuta dal deputato Chiaves. Io dico e sostengo che, se si vota la legge d'imposta sugli asili infantili, nelle provincie meridionali, ove gli asili infantili ancora non sono stati stabiliti, meno in qualche luogo per iniziativa del generale Garibaldi, nelle provincie meridionali, dico, questi asili infantili non saranno punto istituiti.

Signori, bisogna parlar chiaro: quelle popolazioni detestavano il Governo passato e le imposte; io spero che più tardi ameranno le imposte che sono ingiunte dal Governo italiano; ma sino ad oggi non sono quelle popolazioni tanto disposte ad accettare tutte le imposte con grande benevolenza; dimodochè se voi andate ad imporre gli sforzi di carità che quelle popolazioni cominciano a fare per stabilire gli asili infantili, voi ne avrete per risultato certo che gli asili infantili non saranno stabiliti.

Mi cade in acconcio un elenco che arrivò questa mattina colla posta da Messina. Le benemerite gentildonne messinesi si stanno occupando d'una lotteria per vedere di provvedere al sostentamento dell'asilo infantile creato dal generale Garibaldi in quella città.

Non si è ancora promosso presso di noi lo spirito di associazioni a uno scopo di carità in modo tale che possiamo essere sicuri che esse produrranno grandi risultati nello stabilimento di questi asili.

Ora, se voi, nel mentre che tutte le persone filantropiche fanno degli sforzi onde raccogliere somme per istituirli, mettete un'imposta su questi loro sforzi umanitari, voi impedirete che lo slancio della pubblica carità abbia tutto l'effetto possibile.

Vorrei poi rispondere qualche parola al commissario regio relativamente alla tenuità della tassa.

Nella nostra provincia si è fissata per l'orfanotrofio provinciale una somma così tenue, che appena ventidue centesimi e mezzo al giorno sono assegnati per l'alimento di quei miseri trovatelli, e pel lume e servizio. Io domando al signor commissario regio come mai sia possibile porre ancora un'imposta qualsiasi sopra ventidue centesimi e mezzo al giorno per ciascun individuo! (*Movimento*)

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PLUTINO. Io quindi prego la Camera a voler assolutamente escludere l'imposta sugli asili infantili, giacchè dessi

non posseggono o posseggono meschine risorse che si stanno cumulando dalla pubblica carità.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Se non isbaglio, le opposizioni fatte testè dall'onorevole Plutino sono affatto fuori di luogo.

Qui non si parla d'imporre gli asili perchè asili, si tratta d'imporli perchè posseggono.

Signori, se potesse mai credersi che un cittadino, essendo per fare una donazione o per lasciare per testamento ad un asilo infantile un capitale, per esempio, di lire 4,000, sia tratto dal portare ad atto questa benefica sua intenzione, perchè l'asilo infantile, che diverrà proprietario di lire 4,000, dovrà pagare una lira all'anno, io credo che la Camera, dacchè la discussione ha preso questo indirizzo, farebbe bene ad accettare l'emendamento. (*Bravo! Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PEPOLI GIOACHINO. La Commissione domanderebbe di manifestare il suo avviso.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Ora metto ai voti la proposta del deputato Carutti, il quale vorrebbe che all'articolo 3 si aggiungessero le parole: *gli asili infantili saranno anche esenti da questa tassa.*

Osservo però che mi sembrerebbe più conveniente di porre quest'aggiunta dopo l'articolo 1. (*Segni di adesione*) In questo caso dopo l'alinea:

« Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali di credito o di assicurazione di qualunque forma, » si aggiungerebbe: « Non sono parimenti soggetti gli asili infantili. »

CARUTTI. Siamo ancora in tempo a fare quest'aggiunta all'articolo 1?

Voci. Sì! sì!

DI CAVOUR, relatore. Dopo le parole: *di credito o di assicurazione di qualunque forma*, si potrebbe aggiungere: *come pure gli asili infantili*: mi pare più breve.

PRESIDENTE. Allora, quando la Camera approvasse l'emendamento del deputato Carutti, si potrebbe fare all'articolo 1 l'aggiunta formolata dal relatore della Commissione.

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Carutti.

(La Camera approva.)

PEPOLI GIOACHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEPOLI GIOACHINO. Poichè si è fatta un'eccezione in favore degli asili infantili, io domanderò che siano egualmente dispensati da questa tassa, come già chiedeva l'onorevole deputato Lanza, i ricoveri di mendicizia, dei trovatelli, le scuole d'arti e mestieri, e simili istituti, i quali, mi si permetta di dirlo, hanno alla simpatia del Parlamento eguali diritti che gli asili infantili. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Favorisca mandare il suo emendamento.

Faccio osservare che dal momento che la Camera ha deciso che colla votazione dell'articolo 1 non si era chiusa la via ad altre eccezioni, evidentemente il deputato Pepoli ha diritto di proporre il suo emendamento.

Ora v'è anche un emendamento del deputato Susani.

Il deputato Pepoli propone di dire, dopo gli *asili infantili*:

« i ricoveri di mendicizia, dei trovatelli, le scuole d'arti e mestieri e le società di mutuo soccorso. »

MASSARI. Io ripiglio per conto mio l'emendamento che fu proposto ieri.

PRESIDENTE. Il deputato Susani propone quest'aggiunta: « Le società di mutuo soccorso tra operai ed esercenti arti liberali. »

SUSANI. Siccome il mio emendamento è compreso in quello testè letto dell'onorevole Pepoli, io lo ritiro.

BRUNO. Domanderei se nelle parole *ricovero di mendicizia* vengono inclusi anche gli ospedali degli incurabili.

PRESIDENTE. Mi pare che non vi sono inclusi, essendo altra cosa.

BRUNO. Allora propongo che vi siano compresi.

PRESIDENTE. Metterò ai voti prima l'emendamento del deputato Pepoli, e poi, se vorranno fare delle aggiunte, le porranno.

SCARABELLI. Io vorrei che alla proposta Pepoli si facesse la seguente aggiunta: « I liberati dal carcere, gli artigiani e tutti gli stabilimenti della mendicizia istruita ed educata. »

MINGHETTI. Domando la parola.

A me pare che coloro i quali hanno votato in favore dell'emendamento relativo agli asili infantili abbiano per avventura voluto favorire un istituto nascente, a quella guisa che taluni, anche ammettendo il principio del libero scambio, qualche volta pretendono di fare un'eccezione per proteggere un'industria nascente, riconoscendo poi che col tempo debba sottoporsi alla legge generale.

Se tale è stata l'intenzione di quelli che hanno votato per gli asili infantili, io credo almeno che la logica in questo caso non troverebbe rigorosa applicazione estendendo il principio anche agli altri istituti.

PEPOLI GIOACHINO. Farò osservare all'onorevole preopinante che gli asili di mendicizia, fra gli altri, sono istituzioni nascenti in tutta quanta l'Italia. Egli è di Bologna, e sa che a Bologna l'asilo di mendicizia è ora sorto da pochi mesi e che comincia appena in questo momento ad esercitare un benefico influsso nel nostro paese.

Se l'onorevole preopinante afferma essere necessario di fare quest'eccezione per gli istituti nascenti, quelli da me accennati, nei paesi sottoposti agli antichi governi, sono nascenti dovunque.

Adunque io credo che per la stessa ragione si debba ai medesimi quella facilità e protezione che il Parlamento ha stimato di accordare agli asili d'infanzia.

DI CAVOUR, relatore. È una cosa dolorosa il dover combattere una proposta dettata da sentimenti cotanto filantropici; ma mi permetterò di osservare alla Camera quanto la storia parlamentare debba metterci in guardia contro certi impulsi del cuore dettati dalla simpatia. Sotto tale influenza si va talvolta al di là di ciò che si vorrebbe.

Se l'onorevole Pepoli avesse detto queste cose nella Commissione forse vi avrebbe trovato un'eco. . . .

PEPOLI GIOACHINO. Domando la parola.

DI CAVOUR, relatore. . . ma egli ha aspettato a dirle all'ultimo momento, e quando siamo al punto di votare. . . .

PEPOLI GIOACHINO. Domando la parola per un fatto personale.

DI CAVOUR, relatore. Vedo poi che l'entusiasmo si propaga, e probabilmente non due o tre, ma dieci o dodici saranno le esenzioni proposte.

Ricorderò soltanto un esempio celebre nella storia dei Parlamenti e dei liberi Governi, la famosa notte del 6 agosto, in

cui l'Assemblea Costituente di Parigi per un impulso generoso, per calore filantropico, ma non troppo ponderato; discusse e votò in un momento una infinità di riforme precipitate che produssero grandi perturbazioni.

È pur troppo ingrattissimo ufficio quello di aver a sostenere le parti del fisco; ma, se si viene con emendamenti improvvisati all'ultimo momento, quando non si possono più fare le ricerche necessarie per saper valutare le conseguenze di ciò che si vota, io ritengo che si dà veramente un cattivo esempio.

Quindi, per non venire a questo estremo, io prego la Camera di non accettare veruna di queste proposte; e credo in ciò di esprimere il voto della Commissione, se essa non ha cambiato avviso, perchè in seno alla stessa non fu mai questione di tutte queste esenzioni.

Vi fu bensì una proposta, quella a favore degli asili d'infanzia, che fu vinta; io mi trovai allora nella minoranza della Commissione, che diventò poi maggioranza nella Camera; ma rispetto a proposte improvvise che non si ebbe tempo di maturare, io penso che ognuno di noi debba diffidare del proprio cuore quando deve votarle.

PRESIDENTE. Il deputato Pepoli ha facoltà di parlare per un fatto personale.

PEPOLI GIOACHINO. Risponderò all'onorevole relatore che in seno alla Commissione ho sostenuto l'esenzione di tutti quanti gli istituti di beneficenza; nè vi fu luogo a specificare l'uno piuttosto che l'altro, poichè la Commissione respinse anche l'eccezione a favore degli asili, ed essendo stata respinta questa eccezione, non era più il caso di proporre delle altre.

Io debbo poi dichiarare a nome della maggioranza della Commissione che essa accetta l'emendamento. (*Movimento*)

D'ONDES-REGGIO. Voleva sommettere brevemente alla Camera come mi sembri che il principio che deve dirigere queste esenzioni non abbia ad esser quello invocato dall'onorevole Minghetti, ma piuttosto quell'altro che noi non dobbiamo sorreggere quegli istituti di pubblica carità che, per un eccesso di zelo favoreggiati, possano partorire l'infingardaggine, l'ozio, la scioperatezza, il vagabondaggio. Ma al contrario dobbiamo mantenere e prosperare quegli istituti che quei vizi non fomentano, ma anzi soccorrono l'incolpabile umana miseria.

Questa è una distinzione che chi sappia alcun che di scienza economica, e dall'altro canto non dimentichi i principii della morale e della carità, è necessitato a fare. Quindi, se si tratta di pubblici istituti che accolgono storpi, muti, alienati di mente ed anche trovatelli, siccome l'essere in tali infelici condizioni non dipende dalla volontà degli umani, ma dalla natura infirma loro, così si possono cotali istituti bene aiutare, ed anche, se vogliate, privilegiare, senza che alcun danno ne derivi al civile consorzio.

Io, ieri, gli istituti di carità e di beneficenza tutti volevo franchi di tasse, ma il divisamento mio non fu accolto. Ma se ora la Camera ha determinato che gli istituti degli asili infantili vadano liberi da imposte, per la stessa ragione, se non per una maggiore, fa d'uopo che statuisca che liberi ne sieno parimenti gli altri che sono ricovero di storpi, ciechi, muti, matti e trovatelli, e così appunto formulo l'emendamento all'articolo della legge proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Bruno ha facoltà di parlare.

BRUNO. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta allora al deputato Lanza.

LANZA GIOVANNI Vi rinunzio io pure.

PRESIDENTE. Viene in seguito il deputato Chiaves. Ha la parola.

CHIAVES. Aveva ragione il deputato Minghetti quando diceva che alcuni di coloro i quali hanno votato per l'esenzione degli asili infantili dalla tassa in discorso l'hanno fatto per una ragione eccezionalissima, la quale non è applicabile ad altri istituti.

Io già l'aveva dichiarato, e sorgo quindi deciso oppositore degli emendamenti che vengono proposti da parecchi onorevoli preopinanti. Il principio da cui credo si debba partire in codeste discussioni è quello della natura dell'imposta in genere, per cui la ragione di pagarla non consiste solo in ciò che ella dà un mezzo allo Stato, ma consiste eziandio in che essa paghi un corrispettivo delle cure, dei servizi che lo Stato rende al contribuente.

Ora io per verità non conosco persone a cui lo Stato renda tanti e così continuati servizi come alle persone morali; quindi, se ragione dell'imposta è quella del corrispettivo di questi servizi resi dallo Stato, le persone morali hanno molto maggior ragione di essere obbligate al pagamento delle tasse che non abbiano le persone private.

E diffatti, o signori, lo Stato colle sue leggi alle persone morali anzitutto dà nientemeno che l'esistenza; di poi, mentre le accompagna come qualsiasi altra persona privata colla sua potenziale protezione in ogni atto della vita civile, mette al servizio delle persone morali le sue autorità costituite per compiere certi e molteplici speciali incumbenti, i quali non occorrono per le persone private. Evidentemente tutto ciò viene a stabilire un complesso di servizi che lo Stato presta alle persone morali in modo particolare per esse, servizi i quali naturalmente per lo Stato non sono a titolo gratuito, ma a titolo oneroso. Esso adunque ha un diritto maggiore al corrispettivo che deve la persona morale allo Stato sotto il nome d'imposta di quello che non avrebbe rispetto alle persone private.

Partendo da queste basi, che io credo incontestabili, quando trattasi d'istituti, senza distinzione dell'obbietto dei medesimi, questi devono essere soggetti a tassa, almeno per la stessa ragione per cui lo sono le persone private.

Le istituzioni di carità e di beneficenza, quando vengono considerate un po' superficialmente, sembrano offrirvi l'aspetto di chi ha grande bisogno di essere sussidiato a luogo di venir escusso da una esigenza qualsiasi. Chi però meglio consideri si avvede che ella è una confusione che facciamo troppo facilmente tra l'istituto di carità e di beneficenza e coloro in contemplazione dei quali sono stabiliti gli istituti medesimi.

Ma molti fra gli istituti di carità e di beneficenza sono ricche, ricchissime persone, mentre il contrario certamente avviene di coloro in sollievo dei quali sono tali istituti destinati. Aggiungete questo fatto, che sarà noto a ciascuno, che in certe località in cui sarebbe, se non impossibile, difficile il far attecchire un istituto il quale avesse un altro oggetto, riesce possibile e facile stabilire ed esercitare un istituto di carità e di beneficenza. Sono immensi gli interessi i quali si collegano per dar vita ad un istituto di carità e di beneficenza. Dirò di più, perfino il gaudente egoista, per sue ragioni che qui non importa richiamare, soventi si vede interessato al sostentamento di simili istituti.

Quando adunque noi troviamo siffatti istituti forniti di così notevoli mezzi per sussistere, che per la loro natura rannodano intorno a sé tanti interessi, per cui anche quegli istituti, i quali per avventura non avessero al giorno d'oggi grandissimo patrimonio, dovrebbero pur sempre e con ra-

gione sperare di vedere composto in futuro ampiamente il loro asse patrimoniale, quando, dico, tali istituti si trovano in simile condizione e sono nella incontestabile facoltà di pagare questa tassa proporzionale, senza che ne venga menomamente compromessa la esistenza loro, il loro andamento, nulla di più giusto che questa tassa sia loro applicata.

Non ho dato già il voto favorevole all'esenzione di questa tassa, o signori, relativamente agli asili d'infanzia per fare del sentimentalismo, ma sì perchè io aveva fermo convincimento che un tal voto avrebbe potuto rimuovere un ostacolo allo sviluppo degli asili medesimi.

Siccome in ordine agli altri istituti di carità ai quali si riferiscono gli emendamenti non ho timore che la tassa in discorso sia d'ostacolo al loro andamento; respingo codesti emendamenti, proponendo contro ai medesimi l'ordine del giorno.

BORELLA. Domando la divisione sulla votazione di questi emendamenti, e parlo unicamente in favore del ricovero di mendicità.

Pel ricovero di mendicità sta la medesima ragione d'istituzione recente accennata dall'onorevole Minghetti. Ma sta inoltre un'altra ragione, o signori, che, oltre di essere i ricoveri di mendicità istituzioni recenti, sono anche...

LEOPARDI. Domando la parola.

BORELLA ...un bisogno molto sentito nell'Italia. Sono poche le provincie italiane le quali abbiano un ricovero di mendicità. In molte provincie mancano affatto, e voi sapete che pur troppo in molte provincie d'Italia abbonda il pauperismo.

Io non so come voi farete a rimediare a questo male sociale del pauperismo, ad applicare la legge recente di polizia contraria ai questuanti, se non avrete degli stabilimenti in cui ricoverare caritatevolmente i poveri.

Questo male del pauperismo non solamente è terribile nelle nuove provincie, ma pur troppo aumenta anche nelle antiche provincie; per il che io posso assicurarvi, o signori, che i ricoveri di mendicità delle antiche provincie non bastano a soccorrere tutti i bisognosi. Vi citerò unicamente il ricovero di mendicità di Torino, il quale vive di debiti costantemente. Ora che il numero dei ricoverati è aumentato, e si può dire duplicato, è impossibile che senza un imprestito possa aumentare i locali e ricoverare tutti i bisognosi.

Quindi, se voi imponete ancora queste istituzioni così benefiche, queste istituzioni recenti, le quali non hanno ancor avuto il soccorso di pie largizioni, voi impedirete che sorgano tutti quei ricoveri di mendicità che sono necessari al bisogno.

Ricordatevi, o signori, che i ricoveri di mendicità sono istituiti a carico dell'erario provinciale, che il Governo non concorre per nulla al loro stabilimento e alla loro manutenzione, e che essendo tutti a carico delle provincie, ed essendo già le provincie indebitate per altri molti bisogni, è impossibile che queste si infervorino ad erigere od aumentare quei ricoveri di mendicità che sono richiesti dal bisogno universale.

Io quindi domando che si faccia l'inserzione di questo emendamento, e che si applichi ai ricoveri di mendicità quell'esenzione benefica che è già applicata agli asili d'infanzia.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mazza.

DE CESARE. Signor presidente, io ho chiesto la parola fin da un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Io non ho sentito. C'è stato un momento in cui l'hanno domandata più deputati insieme.

DE CESARE. L'ho chiesta due volte.

PRESIDENTE. Scusi, gliela darò dopo il deputato Mazza. In che senso vuol parlare?

DE CESARE. Parlo nel senso di respingere gli emendamenti, e ne darò le ragioni.

PRESIDENTE. È meglio allora che parli adesso.

DE CESARE. Al principio che informa la legge è onninamente diverso da tutto quello che io sento qui da un'ora, e la fatale logica da un primo privilegio creato in una legge di finanza ci conduce naturalmente a questo.

La presente legge fonda una tassa sulla ricchezza; gli asili infantili e di mendicità, i ricoveri e tutti gli altri istituti i quali non avranno ricchezza, non pagheranno nulla. Perchè sottrarreste voi a questa legge asili di carità (e ne posso nominare moltissimi) i quali posseggono dei milioni? C'è una provincia italiana la quale ha 60 milioni di capitale per asili di mendicità, in cui vi sono ospedali che hanno sino a cento cinquanta mila ducati di rendita. Perchè dunque li esonereste voi da una tassa così modica?

Togliendo da questa legge tutte le possidenze degli asili e degli istituti pii d'Italia, verreste a togliere una tal massa di ricchezze alla legge, che renderebbe in gran parte illusoria la sua esecuzione.

Se dunque si è ammesso il principio di esentare gli asili infantili, egli è per una ragione troppo plausibile e giusta che ha addotto l'onorevole Minghetti; e passi. Ma io non trovo una ragione plausibile per esentare verun altro istituto.

Bisogna farci un criterio esatto di questa tassa: essa cade sulla ricchezza. L'asilo e l'istituto pio che possiede pagherà. Chi non possederà niente, non pagherà niente. Perciò io prego la Camera di respingere tutte le esenzioni proposte.

MAZZA. Così l'onorevole De Cesare come l'onorevole Chiaves hanno entrambi addotte valide ragioni per dimostrare che realmente si debba ammettere una tassa modica per gli istituti di beneficenza. L'esenzione assoluta, io ne convengo, non dee farsi. Anzi l'onorevole De Cesare va sino al punto, se non ho male afferrato il senso delle sue parole, di sostenere che le istituzioni di beneficenza dovrebbero pagare non meno degli altri enti morali. Perciocchè, egli dice, gli enti morali non pagano, secondo la legge, che in quanto hanno una ricchezza (ed io questo volontieri gli accordo); ondechè, se gli istituti di beneficenza non abbiano una rendita effettiva, essi non pagheranno.

La legge tuttavia ammette una distinzione a favore di questi istituti, e il favore che ella accorda non pare neppure bastevole a quegli onorevoli deputati, i quali hanno sostenuta la esenzione assoluta.

Le ragioni addotte dall'onorevole Chiaves dimostrano perfettamente che questa esenzione assoluta non debba ammettersi. Egli ha detto: fra gli istituti di beneficenza ce ne sono di quelli i quali posseggono molta ricchezza, ed è giusto che questi istituti paghino.

E, in verità, l'esenzione assoluta dovrebbe certamente ammettersi, quando lo Stato avesse, per così dire, in mano tutti gli istituti di beneficenza, e fosse egli solo incaricato della beneficenza universale. Allora veramente una tassa sopra gli istituti di beneficenza non avrebbe senso, perchè la beneficenza è illimitata, e lo Stato dovrebbe farla con mano generosa, supplendo, all'uopo, laddove mancano i redditi.

Ma gli istituti di beneficenza essendo fuori dello Stato, essendo enti morali esistenti da sè, è giusto che paghino anche essi una modica tassa; perciocchè, se gli uni posseggono poco e gli altri hanno per contro ragguardevoli beni, non è giusto che per quelli, i quali meriterebbero per avventura la esenzione, questi, che sovrabbondano di capitali, non paghino

qualche cosa in proporzione delle ricchezze delle medesime da essi possedute.

Ma, se le parole dell'onorevole Chiaves argomentavano questo, che, cioè, tutti gli istituti di beneficenza debbano essere soggetti ad una tassa, quantunque modica, ciò non toglie però che la Camera non debba approvare quell'altra aggiunta che venne proposta, che, cioè, godano pure dell'esenzione tutti quegli istituti i quali versano veramente nelle stesse condizioni in cui sono gli asili d'infanzia.

Le stesse ragioni, le quali hanno indotta la Camera a votare l'esenzione assoluta per gli asili infantili, debbono indurla a votarla del pari per i ricoveri di mendicizia, per le scuole di arti e mestieri, e per le società di mutuo soccorso.

Qual è infatti la precipua ragione per cui fu votata l'esenzione a favore degli asili infantili? L'onorevole Minghetti l'ha testè accennata; si trattava di un'istituzione nascente, di una istituzione eminentemente utile, che si voleva promuovere eccezionalmente.

Ora egli è chiaro, e l'onorevole Chiaves non l'ha contestato, che versano nella identica condizione ed i ricoveri di mendicizia, e le società di mutuo soccorso, e le scuole d'arti e mestieri. Anzi queste ultime si aggiungono, per così esprimermi, agli asili d'infanzia, li completano in certa guisa, e fanno sì che essi possano produrre tutti quei benefici risultati che la società a buon diritto ne aspetta.

Tutti questi istituti sono del pari figli dell'odierna società, dell'odierno spirito di progresso; meritano tutti egualmente la stessa esenzione. Farla per gli uni, non ammetterla per gli altri, sarebbe questa una vera odiosità verso gli esclusi.

Poichè, pertanto, le stesse ragioni ci sono per ammettere anche le altre esenzioni, la Camera non può, senza discordare dal suo voto precedente, negar la esenzione medesima agli altri istituti di cui si è fatto parola.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se si vuole la chiusura, prego quelli che la domandano di alzarsi.

(La chiusura è appoggiata.)

Metto ai voti la chiusura.

(La discussione è chiusa.)

Sono quattro le proposte che furono presentate:

La prima è quella del deputato Pepoli, il quale vorrebbe che dopo le parole: « gli asili infantili, » si aggiungesse: « i ricoveri di mendicizia, gli ospizi dei trovatelli, le scuole di arti e mestieri, e le società di mutuo soccorso; » la seconda è del deputato D'Ondes-Reggio, il quale vorrebbe che fossero parimenti dichiarati esenti dalla tassa: « gli istituti dei ciechi, dei sordo-muti, dei dementi, dei trovatelli; » la terza è del deputato Bruno, il quale vorrebbe aggiunti nelle eccezioni: « tutti gli ospedali dei poveri; » la quarta è del deputato Scarabelli, il quale aggiunge: « i liberati dal carcere, gli artigianelli, e tutti gli stabilimenti della mendicizia istruita ed educata. »

A queste proposte il deputato Chiaves oppone l'ordine del giorno puro e semplice.

Io comincerò a mettere ai voti l'ordine del giorno puro e semplice, e quando esso non venga approvato, porrò a partito, una per volta, l'esenzione dei varii istituti che furono proposti. . .

DUCHOQUÉ, commissario regio. Posso parlare?

Voci. La discussione è chiusa.

PRESIDENTE. Veramente il commissario regio non ha esternata la sua opinione.

Voci. Parli! parli!

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dirò una sola parola. . .

Voci. No! no! La discussione è chiusa.

PRESIDENTE. Il commissario regio non ha nemmeno espresso quale sia l'opinione del Governo; è bene che la Camera la conosca quest'opinione.

Voci. Sì! sì! Parli!

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dirò francamente che la logica individuale mi tenterebbe di allargare la via delle eccezioni, dopo che la Camera ha creduto di ammetterne una.

Però sono nella difficile posizione di dover seguire la logica della finanza. Secondo questa, io dico che quante più eccezioni farete, tanto più sarà falsato il concetto primitivo della legge.

Per questa sola ragione io non credo di poter aderire agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

Essendo approvato, non è più il caso di mettere ai voti gli emendamenti proposti.

All'articolo 3 il deputato Castelli propone un'aggiunta così concepita:

« Per i benefici ecclesiastici e per gli altri enti morali, i beni dei quali vengono, a tenore della fondazione, assegnati sussidiariamente in usufrutto a singole persone, la tassa dovuta, in forza della presente legge, non sarà che di lire due per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa. »

Se la Camera crede, metterò prima ai voti la parte dell'articolo 3 proposta dal Governo.

CASTELLI LUIGI. Non mi pare che si possa mettere prima ai voti la parte dell'articolo 3 quale è proposta, perchè così sarebbe già deciso. . .

PRESIDENTE. Si voterebbe colla riserva.

DI CAVOUR, relatore. Credo che la riserva sia nell'interesse di tutti.

CASTELLI LUIGI. Io ho proposto quest'emendamento nel dubbio che non vi sia una legge particolare che stabilisca la tassa sui benefici ecclesiastici e sugli altri istituti congeneri. Qualcuno ora mi dice che a ciò è provveduto con una legge particolare. In tal caso il mio emendamento sarebbe fuori di luogo; onde resta a verificare questa circostanza, perchè non vorrei fare una discussione inutile.

PRESIDENTE. Allora lo ritira?

CASTELLI LUIGI. Mi si dice che c'è una legge particolare che riguarda la tassa. . .

ALLIEVI. Per la Lombardia non c'è.

CASTELLI LUIGI. Mi vien detto che pella Lombardia non esiste; allora stimo opportuno di sviluppare la mia proposta, e mi è indifferente che si voti ora l'articolo, purchè sia intesa questa riserva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3; colla riserva della proposta del deputato Castelli.

(È approvato.)

CASTELLI LUIGI. Non avendo potuto assistere alla discussione generale e dei due primi articoli di questa legge, non so se si sia trattato, e se nella legge siano compresi anche i benefici ecclesiastici e gli altri istituti congeneri; io parlo adunque in questa supposizione, che siano compresi in questa legge anche i benefici ecclesiastici, cappellanie ed altre tali fondazioni.

Giorni fa toccai in quest'aula la taccia di aristocratico, e temo che la proposta che sto per fare mi procacci quella di clericale, che però dichiaro non sarà meno immeritata della

prima, poichè altro è parteggiare pei clericali, altro è volere giustizia distributiva eguale per tutti, e quindi anche per i preti, i quali, come cittadini, debbono essere pareggiati a tutti gli altri nei pesi comuni.

Ora, io credo che i principii della giustizia distributiva sarebbero offesi quando ai benefizi ecclesiastici, alle cappellanie ed altre congeneri fondazioni si applicasse la stessa tassa equivalente al trasferimento della proprietà, come si applica alle fondazioni di diverso genere.

Di queste specie di fondazioni ve ne sono due: in alcune, cioè nei corpi morali delle associazioni ed altre istituzioni, risiede non solo la proprietà astratta, la proprietà nuda, ma anche l'usufrutto, e non ha mai luogo un trasferimento di usufrutto; tali sono gli ospedali, le Università, i collegi, ecc.

In questi l'usufrutto è sempre goduto dalla stessa persona morale, dalla stessa persona immortale, la quale non cambia la sua essenza giuridica per mutamenti successivi che avvengono nei singoli membri che compongono l'associazione od istituzione. Se a questi istituti non si applica una tassa di trasferimento, non sarà mai colpito nè il trasferimento della nuda proprietà, nè quella dell'usufrutto.

In altre fondazioni invece risiede sempre nella persona astratta morale la nuda proprietà, l'usufrutto invece soggiace a trasferimento.

Così appunto avviene dei benefici ecclesiastici, delle cappellanie e di altre istituzioni analoghe; tutte le volte che muore un titolare succede ad esso un altro, mediante l'investitura, e con questa, ottenendo l'usufrutto, paga la tassa per il trasferimento dell'usufrutto. Ora, siccome l'usufrutto è valutato nelle nostre leggi alla metà della proprietà intera, così nelle istituzioni di questa natura il trasferimento è ammortizzato solamente per la metà, cioè solo per la proprietà e non per l'usufrutto; per conseguenza, se queste istituzioni pagassero il 4 per 100 come quelle in cui, oltre alla proprietà astratta, si ammortizza anche l'usufrutto, pagherebbero una volta e mezzo ciò che devono pagare.

Questa è la ragione del mio emendamento che io raccomando all'approvazione della Camera.

DI CAVOUR, relatore. Desidererei che l'onorevole Castelli avesse la compiacenza di mandarci una copia del suo emendamento, onde la Commissione possa deliberare.

PRESIDENTE. Ne darò nuovamente lettura:

« Per i benefizi ecclesiastici e per gli altri enti morali, i beni dei quali vengono, a tenore della fondazione, assegnati sussidiariamente in usufrutto ad individui, la tassa dovuta in forza della presente legge non sarà che di lire due ogni cento lire della rendita soggetta a tassa. »

Il deputato Castelli propone questo emendamento, partendo dalla supposizione che nella trasmissione dell'usufrutto si paghi una tassa.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

Io non conosco la legge a cui in genere alludeva l'onorevole preopinante, ma basta che il beneficiario non paghi tassa di successione, e che vi sia legge che lo sottoponga a questa maniera di tassa è impossibile. Il beneficiario, se si vuole, pagherà una tassa di investitura, che sarà una cosa affatto diversa dalla tassa di trasmissione.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non è detto che la legge proposta non sia applicabile ai capitali sui quali si paghi una tassa di passaggio e per atti *inter vivos* od altra tassa. Il soggetto imponibile per questa legge è costituito dalle rendite di quei beni dei corpi morali, i quali, appunto perchè posseduti da corpi morali, non vanno soggetti alla tassa di

successione. Non è detto che per la loro imponibilità a termini di questa legge debba concorrere anche la loro esenzione da ogni tassa di traslazione per atti *inter vivos*.

Se non isbaglio, le osservazioni dell'onorevole preopinante tenderebbero a sottrarre alla legge attuale valori che subiscono una tassa di mutamento per atti *inter vivos*. Ripeto, la condizione che deve verificarsi nei capitali tassabili per questa legge è che essi non vadano soggetti alla tassa di successione. Ora non è possibile che l'usufrutto del beneficiario vada soggetto a tassa di successione, giacchè il beneficiario non è un successore nel senso proprio nè della legge del registro, nè della legge presente.

CASTELLI LUIGI. Io credo che il trasferimento dell'usufrutto soggiaccia alla tassa del registro, a termini dell'articolo 5 della legge relativa, ove non si fa distinzione se i beni, di cui è trasferito l'usufrutto, appartengono a persone singole o a persone morali.

È certo adunque che, alla morte del nuovo investito del beneficio, il nuovo titolare, coll'atto di investitura che gli dà la potestà civile (almeno così si pratica in Lombardia, ove l'investitura si dà sempre dalla potestà civile), fa un instrumento, e in forza del medesimo viene iscritto nei registri come usufruttuario. Ciò è precisamente conforme alla giurisprudenza canonica, nella quale è stabilito che il beneficiario è usufruttuario, e quasi è paragonato ad un utilista.

Che al beneficiario si trasferisca l'usufrutto, è fuori di dubbio, è principio di diritto canonico, ed anche di diritto civile; che ogni trasferimento d'usufrutto soggiaccia alla tassa proporzionale, è prescritto dall'art. 5. Dunque, quando non venga provveduto diversamente; quando non venga disposto che in tutte le parti dello Stato, anche dove sono ammessi principii diversi, i trasferimenti d'usufrutto che hanno luogo per cambiamento nel titolo dei benefizi ecclesiastici non vadano sottoposti alla tassa proporzionale, regge il mio emendamento.

Infatti, l'unica obiezione che vi faceva l'onorevole commissario del Re è questa: che il trasferimento dell'usufrutto della sostanza beneficiaria non soggiace a tassa; opinione che io non potrei ammettere, perchè mi pare contraddetta dal chiaro tenore dell'articolo 5, che sottopone a tassa in genere qualunque trasferimento di diritto reale d'usufrutto. Piuttosto dovrò fare una limitazione. L'articolo 5 sottopone alla tassa di trasferimento, in via assoluta, il diritto di proprietà, d'usufrutto di cose immobili; in quanto ai mobili, invece, questa tassa di trasferimento non avrebbe luogo; quindi si dovrebbe modificare il mio emendamento, circoscrivendo la limitazione che io aveva fatta solamente al trasferimento dell'usufrutto d'immobili, di quella parte della sostanza beneficiaria che è da essi costituita.

Insomma, o in un modo o nell'altro, bisogna provvedere perchè non avvenga che il beneficiario paghi la tassa di trasferimento dell'usufrutto, e poi contribuisca ancora per intero quella di trasferimento di piena proprietà, che in questa legge sarebbe stabilita al 4 per cento.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola per un semplice schiarimento.

Pregherei l'onorevole deputato Castelli ad avere presente la definizione che è data nell'articolo primo dei valori la di cui rendita qui s'intende di colpire. Parmi che la questione sia già pregiudicata nella definizione dell'articolo primo. Nell'articolo primo si è detto che la presente legge investe la rendita dei valori che si computano per la tassa di registro nelle trasmissioni per causa di morte; quindi pare a me essere impossibile il sostenere che il beneficiario paghi, quando

va in possesso del beneficio, una tassa per successione a causa di morte, giacchè egli non è successore a causa di morte, ma lo è in virtù dell'atto d'investitura; quindi, se pagherà una tassa, questa non può essere certamente tassa di successione, e il subbietto preso di mira dalla presente proposta di legge si riferisce agli atti i quali sono sottratti alla tassa di successione.

CASTELLI LUIGI. Mi spiace dover ancora chiedere di parlare per uno schiarimento.

BRIGANTI-BELLINI. Non per la Camera, che credo non ne abbia bisogno, ma per illuminare il mio voto, sopra alcune questioni di fatto dirò due parole.

Il deputato Castelli appoggia la sua proposta sull'argomento che i corpi morali ai quali essa si riferisce pagano già una tassa per la legge di registro. Ora, questa non è ancora legge dello Stato, imperocchè, se la Camera vi ha dato la sua adesione, aspetta ancora l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e la sanzione della potestà regia. Potrebbe adunque darsi che tal progetto non diventasse legge dello Stato; quindi i corpi morali non si possono dire assoggettati al pagamento di quella tassa; e per conseguenza a me sembra che noi procederemmo con poca prudenza, se fin d'ora considerassimo qual legge dello Stato una proposta che ancora non è tale. Se ammettiamo l'emendamento dell'onorevole Castelli, noi ci vincoliamo, ci leghiamo le mani, e se lo schema di legge relativa alla tassa di registro non venisse sanzionato, non potremmo più ritornarci sopra. Per conseguenza mi pare che a quest'argomento non si debba anettere l'importanza che l'onorevole Castelli ha voluto attribuirgli. Si dovrebbe almeno riservare la questione; il che però non chiedo, chè anzi mi oppongo al suo emendamento; ma dico che logicamente si dovrebbe aspettare ad emettere un voto in proposito insino a che tal disegno di legge fosse diventato legge dello Stato.

Ora vorrei essere illuminato sopra un'altra cosa. Qual è, indipendentemente da quella della legge di registro, la tassa che devono pagare questi beneficiati nella trasmissione dell'usufrutto, di cui parla il deputato Castelli? A me sembra che il deputato Castelli abbia detto che questi beneficiati pagano una tassa in Lombardia. Io mi spiego benissimo questo fatto, perchè colà ci sono degli avanzi delle antiche leggi giuseppine, che sono in quest'ordine d'idee; ma, ch'io mi sappia, questa tassa non è pagata nel resto dello Stato, e specialmente in alcuna delle provincie che io conosco benissimo, come le Romagne, ch'erano sotto l'antica dominazione pontificia, a cui ripugnava naturalmente il mettere questa imposta.

Per queste ragioni, e finchè non mi si danno ulteriori schiarimenti sulle tasse a cui vanno soggetti questi beneficiati, io mi pronunzio contro l'emendamento del deputato Castelli.

PRESIDENTE. Il deputato Di Cavour ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR, relatore. La maggioranza della Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Castelli, ed in appoggio di quest'opinione debbo osservare che il principio di questa legge è che si tassano non le persone, ma i beni.

È un onere reale sopra quegli immobili che soggiacciono alla tassa che stiamo esaminando. L'essere investito di un beneficio, e il non averne che l'usufrutto, non fa che vi siano poi trasmissioni per causa di morte, perchè si estingue l'usufrutto, e non c'è vera trasmissione.

Che il beneficio sia occupato successivamente da vari investiti, questo non fa sì ch'entri in commercio, giacchè non può essere venduto od altrimenti alienato. Quindi sembra

ad ogni modo che esso debba essere soggetto alla condizione dei beni di manomorta.

Vi fu pure qualche commissario che trovava che c'era qualche cosa da osservare e qualche cosa forse da fare. E qui lamento che in una legge così difficile gli onorevoli proponenti non prevengano alquanto prima la Commissione ed anche il commissario regio di queste questioni che implicano dei calcoli accurati, ond'essere bene sciolte.

Di questo argomento non fu questione nella Commissione; ma io devo dire che personalmente divido l'opinione del deputato Briganti-Bellini, che sarebbe opportuno, per farsi un'idea chiara della posizione di questi beneficiati, di sapere che cosa pagheranno, secondo il progetto che è stato votato nella legge sul registro, quando sono investiti del loro beneficio. Infatti, se essi devono pagare un diritto d'investitura, si dovrebbe forse altrettanto dedurre dalla tassa di manomorta ad essi imposta, per non cadere nel *bis in idem* che s'introduce così facilmente in materie fiscali.

Ma nello stato attuale, in cui la legge non è ancora sancita dall'altro ramo del Parlamento, ed in cui è difficile di far questo conteggio, io, colla Commissione, non credo nemmeno di accettare come sta l'emendamento dell'onorevole Castelli, il quale avrebbe dovuto almeno produrre, all'appoggio della sua proposta, il calcolo di quanto lo Stato ritrae dalle investiture successive dei beneficiati. Se egli, dopo ciò, si fosse ristretto a chiedere che si deducesse quel tanto che in media viene allo Stato dalle investiture, forse ci sarebbe stato un grande motivo di equità per accettare il suo emendamento. Ma, come è ora proposto, io non credo che possa essere accettato.

CASTELLI LUIGI. Risponderò brevemente, prima di tutto, all'onorevole commissario regio.

Egli mi contrappone che l'imposta introdotta da questa legge è come l'equivalente della tassa di successione per causa di morte. Io non credo che si debba considerare sotto questo aspetto. La relazione che precede il progetto indica abbastanza chiaramente lo spirito di questa legge, come di tutte le leggi analoghe che riguardano i beni di manomorta. Questa tassa è un equivalente della tassa di trasmissione, sia per causa di morte, sia per atti tra vivi, che difficilmente avvengono per i beni di manomorta. Lo dice il 4° alinea della relazione:

« Vi sono parecchi enti morali, cui le nostre leggi consentono di vestire il carattere di proprietari, i quali non vanno soggetti alla morte, e che ben di rado trovansi in caso di alienare quanto essi hanno una volta acquistato. »

Questo equivalente d'imposta adunque viene stabilito in surrogazione non solo della tassa di successione, che mai non avviene, ma anche della tassa di trasferimento tra vivi che rarissimamente si avvera.

Se poi si volesse anche considerare come un surrogato alla tassa di successione, io avverto che in questo caso ha luogo veramente una successione per causa di morte, perchè quasi sempre il nuovo investimento avviene per morte del primo investito; che, se poi succede per traslocazione del primo investito ad altro beneficio, questo non fa che migliorare la condizione delle finanze, rendendo più frequenti i casi in cui s'introita questa tassa.

L'onorevole Briganti-Bellini mi oppone che non possiamo farci carico attualmente di quello che è prescritto nell'articolo 5 della legge sulla tassa di registro, perchè quella non è ancora diventata legge; ma allora io non so come noi potremmo mettere in armonia le varie leggi di cui andiamo occupandoci di mano in mano.

L'onorevole relatore della Commissione ha osservato che io avrei dovuto comunicare prima quest'emendamento alla Giunta; ciò è verissimo; ma debbo dire a mia giustificazione che, essendomi caduta sott'occhi la legge entrando nella sala, mi si presentò improvviso il dubbio che ho poc'anzi manifestato, tantochè esitava anche ad accennarlo, appunto nell'incertezza che vi fosse un'altra legge speciale che contemplasse i benefici.

Però quest'avvertenza dell'onorevole relatore mi move a fare una proposta, cioè che, ritenuta l'importanza della cosa e la necessità di consultare altre disposizioni in questa materia, persuaso come sono che non si vorrà procedere con precipitanza nel dubbio che si commetta un'ingiustizia a carico di una classe di persone, sarebbe il caso di tener in sospeso la deliberazione sul mio emendamento, rimandandolo alla Commissione perchè ne riferisca alla Camera dopo più matura cognizione di causa.

MAZZA. Io non credo che l'emendamento del deputato Castelli possa approvarsi. La Commissione non accetta neppure di esaminare d'avvantaggio questo emendamento, per vedere se non fosse il caso di approvarlo.

Infatti che cosa propone l'onorevole Castelli? Propone una tassa minore per i benefici di cui è parola nel suo emendamento, perchè codesti benefici pagherebbero già qualche cosa in ordine all'investitura. Egli poi, per sostenere la sua tesi, veniva istituendo un ragionamento, dal quale risulterebbe che la tassa in discussione debba principalmente intendersi come un surrogato delle tasse di registro, poi di quelle di successione.

Io credo che l'onorevole preopinante abbia preso abbaglio. Questa tassa è principalmente un surrogato delle tasse di successione a cui le *manimorte* non sono punto soggette.

Principalmente, ho detto, perciocchè le tasse di registro, quantunque le *manimorte* le paghino di rado, tuttavia le pagano; e le pagano, sempre quando a termini della legge si alienano i loro beni.

Il Codice civile Albertino all'articolo 436 determina i modi coi quali le *manimorte* possono alienare i loro beni, e dà loro questa facoltà quando intervenga l'autorizzazione sovrana, oppure l'autorizzazione della Corte d'appello, trattandosi di fondazioni private.

Serbate dunque queste norme, le *manimorte* potendo alienare i loro beni, come difatti interviene che qualche volta li alienano, esse pagano realmente le tasse di registro, quantunque le paghino raramente.

Quelle che veramente non pagano, e di cui per conseguenza la presente imposta è il precipuo surrogato, sono le tasse di successione. Ed è veramente sopra queste tasse di successione cui le *manimorte* mai non pagano, che si è fondato il calcolo, giusta il quale è proposta la tassa del 4 per cento sulla rendita delle *manimorte*.

In effetto, qual è la base sopra cui si fonda il progetto del Ministero e della Commissione? Si è supposto che ogni venticinque anni intervenga una trasmissione per causa di morte. Cumulando insieme gli interessi del quattro per cento sulla rendita, al termine di 25 anni si viene raccogliendo la rendita intera, e così il *cinque per cento* del capitale.

Ora i diritti medii delle successioni stanno fra il 4 e il 5 per cento. Elle avvengono infatti il più sovente tra padre e figlio, tra coniugi, tra i collaterali più prossimi, che pagano un diritto di successione minore del 5 per 0/0 sul capitale. Quel mezzo, circa, che manca per formare il quattro per cento corrispondente alla tassa che si propone di fermare, è appunto il surrogato delle tasse di registro, che le *manimorte*

non è vero che non paghino, ma è vero che pagano raramente.

Questa imposta, come vede la Camera, è molto modica, è tenuta entro limiti assai larghi, più larghi di quello che per avventura si sarebbe potuta proporre; giacchè, se la tassa si fosse raggugliata al 4 per cento, come surrogato della tassa di successione, e si fosse voluto aggiungere la metà del diritto proposto alla tassa medesima, come surrogato della tassa di registro, ognuno vede ch'essa avrebbe dovuto portarsi fino al 6 per cento.

Ma, come scorge la Camera, la Commissione ed il Ministero hanno anzichè no largheggiato nella misura dell'imposta; e per conseguenza non c'è dubbio che così i benefici cui riguarda la proposta del deputato Castelli, come tutte le altre istituzioni, le quali non sono eccettuate dall'articolo 3, potranno agevolmente pagare cotesta tassa. Imperocchè, ripeto, sopra calcoli sicuri, se ne sarebbe potuto proporre una di molto più grave, siccome difatti un onorevole membro della Commissione l'aveva proposta in seno della Giunta medesima.

Per queste ragioni io credo di poter insistere, a nome della Commissione, perchè non sia ammesso l'emendamento del deputato Castelli.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dopo la felicissima dimostrazione fatta dall'onorevole Mazza, non mi resta che a dare un ultimo schiarimento intorno ad un'avvertenza fatta dall'onorevole deputato Castelli.

L'onorevole deputato Castelli, rispondendo alle mie osservazioni, notava aver io detto che il beneficiario non paga diritto per causa di morte. Egli dice: se il nuovo beneficiario succede al beneficiario morto, in questo abbiamo un passaggio per il quale si paga tassa. Sì, rispondo all'onorevole deputato Castelli, si paga una tassa, ma non di successione; si paga una tassa che ha, se vuolsi, per causa mediata, per causa remota la morte del beneficiario antecedente, ma che ha per causa immediata l'investitura che è fatta al nuovo beneficiario. Quindi sta in fatto che il beneficiario non paga mai una tassa di successione, pagherà una tassa di mutamento di usufrutto in virtù dell'investitura.

Non torno sopra le argomentazioni lucidissime che ha date in risposta l'onorevole deputato Mazza; solo aggiungerò, a compimento di esse, ritenersi in massima che le successioni per causa di morte si rinnovino ogni 25 anni, che le mutazioni per atto *inter vivos* si rinnovino ogni 10 anni.

Ora il beneficiario è nella posizione di chi subisce l'onere di una mutazione di usufrutto per atto *inter vivos* non ogni 10 anni, come è la presunzione desunta dalle statistiche amministrative, ma ogni 25 anni. Quindi si verifica anche in questo caso speciale del beneficiario che esso non paga mai la tassa di successione; esso paga una tassa di mutazione di usufrutto di proprietà per atto fra vivi; ma questa mutazione e la tassa relativa presuntivamente si ripetono non ogni 10 anni, come sarebbe di regola, ma ogni 25 anni, perchè la mutazione dell'usufrutto che viene non per effetto di successione, sebbene per la dipendenza della morte del precedente beneficiario, segue la presunzione di rinnovamento propria non degli atti *inter vivos*, ma degli atti di ultima volontà. Non ci dimentichiamo che l'usufruttuario beneficiario, se paga la tassa di mutazione per atto tra vivi, non paga certamente la tassa di successione, il che porta una differenza grandissima; giacchè, se il subbietto dell'usufrutto è un immobile, pagherà il 4 per 100, e molto meno se è un capitale mobile; mentre, se si dovesse ritenere che egli va al possesso del beneficio in seguito a successione, dovrebbe pagare la maggior tassa del

10 per 100, tanto che si tratti di beni immobili, quanto che si tratti di capitali mobili.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli insiste nella sua proposta?

CASTELLI LUIGI. Insisto.

Domando che la mia proposta venga mandata alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione si è opposta.

CASTELLI LUIGI. Io chiedo che la Camera deliberi sulla mia domanda.

PRESIDENTE. Sta bene. Interrogo dunque la Camera se intenda che l'emendamento del deputato Castelli venga trasmesso alla Commissione.

(La Camera delibera negativamente.)

CASTELLI LUIGI. Avrei altre cose da proporre, ma vedo che è inutile.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Castelli, che potrebbe essere così redatta:

« Per i benefici ecclesiastici e per gli altri enti morali in usufrutto ad individui la tassa dovuta in forza della presente legge non sarà che di lire due ogni cento lire della rendita, sempre quando la trasmissione da usufruttuario in usufruttuario sia soggetta per legge ad una tassa proporzionale. »

(Non è approvata.)

Veniamo ora all'articolo 2, che era stato rimandato alla Commissione.

DI CAVOUR, relatore. Ieri la Commissione si riservava di prendere alcune informazioni circa i canali d'irrigazione, per sapere in quali proporzioni si poteva ammettere una riduzione sul reddito stabile per le riparazioni a farsi ai canali.

La Commissione si procacciò alcuni schiarimenti, ed è venuta nel divisamento di proporre che questa riduzione fosse fissata al 5 0/0 della rendita imponibile per i canali conduttori d'acque inservienti all'irrigazione.

Debbo però confessare che le informazioni da noi raccolte non sono ancora molto estese e sono forse insufficienti per dare un voto pienamente ragionato. Però è bene che la questione sia trattata alla Camera, tanto più che l'onorevole deputato Valerio, persona molto esperta in queste cose, ha espresso il suo divisamento di dare alla Camera molti ragguagli a questo proposito.

La Commissione adunque, mentre si riserva di variare la sua proposta, se le ragioni addotte dall'onorevole Valerio o da altri la convinceranno, propone intanto una sua formola, su cui discutere, che essa stessa riconosce essere alquanto arbitraria, ma si potrà rettificare ottenendo maggiori lumi.

VALERIO. Io prego la Camera di voler ritenere che la legge la quale ci sta sotto gli occhi è una legge speciale riflettente la trasmissione delle proprietà possedute da certe persone, non la vera legge generale; questa fu da noi esaminata e discussa non ha guari sotto il titolo di *Legge di registro*.

Adunque, il venir qui ad introdurre una specificazione per rispetto ai canali, quando questi siano posseduti da provincie, da comuni, da consorzi, da istituti, da corpi morali, e simili, io temo sia un mettere fuor di luogo una disposizione, la quale possa poi venir ad urtare colle disposizioni della legge riflettente in generale la trasmissione delle proprietà.

Io quindi crederei molto miglior sistema quello di lasciare l'articolo tal quale si trova, almeno per questo riguardo, e riservarci a trattare questa materia quando si verrà ad esaminare la legge sulla perequazione dell'imposta prediale.

Ne dirò brevemente le ragioni.

Evidentemente i canali vogliono distinguere in due grandi classi: dei canali, cioè, che derivano direttamente le loro acque dai fiumi e dai torrenti, e dei canali secondari che traggono le loro acque da quelle derivazioni primitive, per spanderle poi nell'interno e frazionarle ad uso dell'industria e dell'agricoltura. Se può essere vicino al vero l'apprezzamento del cinque per cento (dico vicino al vero, perchè anche per questi la deduzione del cinque per cento pare a me assolutamente insufficiente anche in questo caso), se può esser vicino al vero l'apprezzamento del cinque per cento per le spese di riparazione dei canali che non derivano l'acqua dai fiumi o torrenti, per quelli poi che la derivano dai grandi corsi d'acqua la ragione del cinque per cento sarebbe affatto inammissibile. A farvene persuasi egli basta che voi vogliate considerare le eventualità a cui sono sottoposte le derivazioni, quando ogni dieci anni per lo meno una piena straordinaria ne mette sossopra le opere principali, la tura, cioè, l'incile e le difese di esso, ed obbliga i proprietari a tali spese che ordinariamente equivalgono a quelle di primo impianto delle derivazioni stesse.

Io per la lunga pratica che ho di questa cosa ho già dovuto in molti casi veder verificato questo caso. Del resto chiunque possedga canali lo sa per dura prova.

Ma torno al primo argomento. Mi pare che non sia il caso di introdurre qui questa specificazione in una legge, la quale si presenta come una legge di eccezione, perchè in fin dei conti non si tratta qui se non dei capitali fruttiferi che sono proprietà dei corpi morali, e non si tratta, nè si potrebbe più trattare di quelli che sono proprietà degli individui che costituiscono la massa della società. Io quindi credo che questa discussione e questa specificazione starà molto bene e potrà portare buon frutto quando tratteremo della perequazione dell'imposta fondiaria.

Là si potrà dare una definizione precisa e una distinzione netta, se sia il caso tale che possa anche venir per riflesso applicata la legge sul registro, sia che rifletta i beni che sono posseduti dagli individui, sia che rifletta i beni posseduti dai corpi morali.

Io quindi proporrei che, senza prendere nessun impegno rispetto a questa materia, si riservasse questa discussione allora appunto che verrà in discussione la legge predetta, sopprimendo per ora l'aggiunta e lasciando la parola *opifizi*.

Dirò ancora la ragione per la quale nella discussione della legge sul registro, come in questa, io non mi era fatto a proporre la questione riflettente i canali.

Io dirò schiettamente che intendeva che i canali fossero compresi nella parola generale *opifizi*, e ne dirò la ragione.

L'opifizio costituisce in generale quell'edificio, quell'insieme di case destinate a produrre con una certa forza un dato effetto.

Ora, generalmente da noi e nella Lombardia questi opifizi sono mossi dalle acque, ed il canale derivatore si considera come una parte dell'edificio. Resta il canale derivatore d'acque destinato all'irrigazione; ed a me pareva che per assimilazione questa maniera di canali, inquantochè derivano dal fiume e ripartono l'acqua fra i vari contribuenti, si potesse anche considerare come un opifizio; poichè, se non manifattura materialmente un prodotto, è però un mezzo meccanico col quale un dato prodotto è messo in commercio, e questo prodotto sarebbe l'acqua. Ma poichè questa distinzione si è fatta, sarà pure necessario di venire una volta ad una definizione; e, ripeto, parmi che il sito più adatto per questa definizione sarà nella legge generale che rifletterà l'imposta prediale.

DI CAVOUR, relatore. La Commissione non ha difficoltà di ritirare quest'aggiunta, che essa aveva fatta specialmente perchè l'onorevole Valerio manifestò ieri l'opinione che sotto la parola *opificio* fossero compresi anche i canali.

Ammettere allora una deduzione del 50 per 100 era eccessivo; ma, dal momento che si vuol riservare la questione alla legge sull'imposta prediale, la Commissione, almeno i membri ora qui presenti, assentono a che si ammetta la nuova proposta e che si ritorni al testo, come era stato proposto allorchè l'onorevole Valerio chiamò l'attenzione della Camera sopra tale argomento.

ROVERA. Attenendomi alle dichiarazioni ed alla riserva fatta dall'onorevole deputato Valerio, ritiro per ora la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora non rimane che mettere ai voti l'articolo sì e come fu proposto dalla Commissione senza variazione od aggiunta di sorta.

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 4. L'applicazione della tassa seguita la somma della rendita imponibile di venti in venti lire; quindi ogni frazione si computa per lire venti. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 5. Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed associazioni di cui all'articolo 1, che abbiano beni, capitali o rendite, dovranno, fra sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, far esatta denuncia dell'entrata che ne ritraggono.

« Pei corpi, pegli stabilimenti o associazioni che fossero costituiti dopo che la presente legge sarà posta in vigore, la denuncia dovrà essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o l'associazione cominciò ad esistere legalmente.

« La denuncia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiari sarà fatta all'agente demaniale del distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denuncia o vincolati a loro favore, e potrà anche farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

« In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denuncia deve farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

« Art. 6. Alle denunce deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture di affitto, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

« In mancanza di tali documenti la denuncia si avrà per non eseguita nelle parti per le quali mancano.

« Nel caso che coloro che hanno da fare la denuncia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovrà farsene menzione espressa nella denuncia medesima accennandone le cause.

« Art. 7. I corpi, stabilimenti o associazioni che hanno bilanci approvati dall'autorità amministrativa potranno supplire ai documenti di cui all'articolo precedente, mediante la presentazione di un estratto autentico in carta libera dell'ultimo bilancio approvato.

« Art. 8. L'estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni.

« Art. 9. Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel

mele di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.

« Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunce sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto; per un altro triennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, e ciò tutto salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

« Art. 10. Chi ometterà di fare le denunce nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

« Per le denunce fatte bensì nel termine, ma al disotto del vero valore, s'incorrerà nella medesima pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutui, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena se la differenza non sarà maggiore del quarto. »

MAZZA. Bisogna cancellare nel secondo alinea la parola *medesima* innanzi a *pena*, perchè si è introdotta una modificazione nel primo alinea.

PRESIDENTE. Il commissario regio aderisce?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sì, aderisco.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo 10, con questa variazione.

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 11. L'agente demaniale, se riconoscerà esatta la denuncia, proporrà in conformità di essa la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva e la farà significare all'interessato, affinchè, nel caso di dissentimento, presenti nel termine di 15 giorni le sue osservazioni.

« L'agente sottometterà quindi al direttore demaniale uno stato, nel quale saranno indicate le ricevute denunce, le rettificazioni consentite o contestate, e le definitive sue proposizioni motivate.

« Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denuncia.

« Art. 12. Il direttore demaniale, sentiti gli interessati ed assunte, ove sarà d'uopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma che sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro.

« Art. 13. Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposte saranno iscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell'elenco sarà trasmesso dal direttore all'agente demaniale, al quale spetta la riscossione della tassa.

« Questa tassa sarà pagata a semestri maturati.

« Art. 14. Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tassa riferibili a rendite non denunziate.

« Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denunce inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

« Art. 15. Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'articolo 2, non produce una rendita imponibile eccedente le lire 300.

« Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le dis-

posizioni dell'articolo 5, ed, a seconda dei casi, anche quelle dell'articolo 9; in difetto di che cesserà per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si farà luogo all'applicazione delle penalità stabilite dall'articolo 10.

« Art. 16. Gli istituti di carità e di beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle autorità dello Stato, saranno esenti dalla tassa per le case o per porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio stabilimento.

« Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei ministri dei culti tollerati; e quelle che servono per l'amministrazione provinciale e comunale per i loro uffici e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai comuni fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza. »

PRESIDENTE. Alle parole: *dei culti tollerati*, si è dalla Commissione proposto di surrogarvi le parole: *di qualunque culto*.

MACCHI. Domando la parola.

SUSANI. Domando la parola.

Io vorrei proporre un emendamento all'ultimo alinea di quest'articolo. Prego il presidente ad accordarmi la parola quando creda venuto il tempo opportuno.

MACCHI. Io proporrei la soppressione di questo periodo:

« Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto. »

PRESIDENTE. Anche per i ministri degli altri culti?

MACCHI. Sì, io non faccio distinzione per nessuno. Giustizia per tutti. Non trovo ragione per cui questa gente abbia ad avere un privilegio nella legge, e ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Il deputato Susani vuole anche parlare su quest'argomento?

SUSANI. Voglio anch'io parlare sull'articolo 16, ma intorno alle ultime parole di esso.

PRESIDENTE. Allora gli darò la parola dopo che sia esaurita la discussione sulla proposta dell'onorevole deputato Macchi.

Domanderò se sia appoggiata la proposta del deputato Macchi.

(È appoggiata.)

Il signor commissario regio aderisce a questa proposta?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io tengo fermo il progetto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la proposta del deputato Macchi, il quale vorrebbe che si sopprimessero le parole: « Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, dei vice-parroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto. »

(Dopo doppia prova e controprova, la proposta non è ammessa.)

SUSANI. Nell'articolo 16 si dispensano dalla tassa quelle case che dai comuni fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza. Principalmente, avendo riguardo all'istruzione, io propongo che questa medesima facilitazione si estenda alle provincie ed alle Camere di commercio; che si dica quindi: « quelle che dai comuni, dalle provincie e dalle Camere di commercio fossero destinate, » ecc.

Osservo che in alcuni luoghi le provincie e le Camere di commercio provvedono già a qualche insegnamento, ed es-

sere desiderabile che sempre più provvedano a diffondere l'istruzione nel popolo.

La nuova legge sulle Camere di commercio, movendo da lodevoli esempi riscontrati presso alcune Camere di commercio dello Stato, dà facoltà alle Camere di commercio di concorrere a provvedere all'istruzione tecnica ed industriale, la quale, specialmente per gli operai, è di massimo interesse, tanto interessante almeno quanto l'istruzione ordinariamente detta elementare.

Parmi dunque che la Camera, adottando l'emendamento che io ho esposto testè, farebbe cosa giusta ed utile insieme.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

DI CAVOUR, relatore. Sì, vi aderisce.

PRESIDENTE. Il commissario regio vi aderisce pure?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, s'intenderà che dopo le parole: *quelle che dai comuni*, si debba aggiungere: *dalle provincie o dalle Camere di commercio fossero*, ecc.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo. . . .

D'AYALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

D'AYALA. Pregherei la Camera che, dopo le parole: *per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza*, voglia aggiungere: *e per la guardia nazionale*.

PRESIDENTE. Domanderò se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La Commissione vi aderisce?

DI CAVOUR, relatore. Alla Commissione pare che quest'aggiunta sia superflua, perchè questo è dipendente dall'amministrazione comunale, i cui locali sono esenti. In ogni caso abbonda, ma non nuoce. Quindi la Commissione accetta l'idea, ma crede inutile di aggiungere quelle parole.

LANZA GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LANZA GIOVANNI. In massima la Commissione non ha difficoltà alcuna di accettare la proposta del deputato D'Ayala, ma crede inutile la spiegazione, perchè i locali per la guardia nazionale sono somministrati dai comuni; e siccome è già detto che tutte le case destinate per uffici pubblici sono esenti da tassa, per conseguenza ne vanno immuni anche quelle che servono per la guardia nazionale.

PRESIDENTE. Veramente è detto nell'articolo: « e quelle (le case) che servono per l'amministrazione provinciale e comunale, per i loro uffici e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio, da tali amministrazioni dipendenti; » cosicchè pare che realmente sia inutile tale aggiunta.

Il deputato d'Ayala insiste?

D'AYALA. Persisterei, perchè, guardando appunto ai dodici quartieri dove sono alloggiato le guardie nazionali di Napoli, moltissimi di quei quartieri sarebbero sottoposti alla tassa.

PRESIDENTE. Scusi; dietro le spiegazioni date dalla Commissione non vi sarebbero soggetti, perchè sono edifici che servono a beneficio pubblico, se servono per la guardia nazionale.

La Commissione propone la questione pregiudiziale sulla proposta del deputato d'Ayala, perchè la dice inutile.

Pongo ai voti la questione pregiudiziale.

(La Camera approva.)

Allora si intenderà approvato l'articolo 16 colle modificazioni proposte dalla Commissione e dal deputato Susani.

(È approvato.)

« Art. 17. La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla cassa dei depositi e dei prestiti, se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

« Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'istituto. »

BRUNET. Io credo che si farebbe cosa utile se si adottasse una leggera modificazione nel primo alinea di quest'articolo, ove si dice: *se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.* Io proporrei che invece di un anno si dicesse *tre anni*, e ne dirò brevemente i motivi.

È un fatto che i capitali, che si portano alle casse di deposito dei comuni e delle provincie, diminuirono grandemente in seguito a questa tassa. Molti capitali, che erano di libera disposizione dei comuni, invece di essere depositati in queste casse, hanno preso un'altra via, cosicchè queste casse di deposito, le quali hanno reso grandissimi servizi, e che desideriamo ne rendano ancora, queste casse, dico, si trovano in condizione di non poter più soddisfare a tutte le richieste.

Pare quindi non sarebbe grave sacrificio per lo Stato la diminuzione che si consentisse per questa tassa, quando invece di un anno si portasse a tre.

Noi tutti conosciamo, come ho detto testè, i grandi servizi che ha resi questa cassa dei depositi; noi sappiamo che il Ministero stesso presentò in giugno ultimo un progetto per dar maggior estensione a questa cassa. Quindi io crederei che sia il caso di tener conto delle cose, le quali in qualunque modo possano giovare ad accumulare i fondi e mantener in istato florido questa cassa. A ciò, credo, sarebbe utile che fosse fissato un termine di tre anni.

PRESIDENTE. Il deputato Brunet propone che il termine fissato in quest'articolo 17 ad un anno sia esteso a tre anni.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

LANZA GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZA GIOVANNI. Mi pare veramente che quest'estensione di favore, che si vuol dare nell'interesse dei capitali dai comuni e dalle provincie depositati nella cassa dei prestiti e dei depositi, non sia assolutamente fondata.

Questa è una proprietà, una ricchezza come un'altra. Quando la legge stabilisce che tutte le proprietà, tutto ciò che costituisce il patrimonio delle provincie, dei comuni e dei corpi morali debba pagare questa tassa, io non vedo ragione intrinseca per cui si debba sospenderne il pagamento per tre anni.

Nè la ragione addotta dall'onorevole proponente può indurmi a cambiar di parere; giacchè la tassa che si paga non può assolutamente aver influenza a che questi capitali siano ritirati prima o dopo; la tassa è per sè così tenue che non può avere quest'effetto.

Del resto, qualora questi capitali fossero ritirati, è naturale che i comuni e le provincie pagherebbero questa tassa, ovunque mettessero questi capitali, da chiunque ne riscuotessero gli interessi. Dunque io non vedo una ragione per fare qui un'altra ferita alla legge.

Nei stiamo votando una legge fiscale, una legge collo scopo che produca quel tanto che sia sufficiente, in proporzione della proprietà che colpisce, ai bisogni dell'erario. Se continuiamo così a fare eccezioni e diminuzioni di prodotto, finiremo di renderla, se volete, vessatoria nell'esecuzione, senza che le finanze possano ricavarne quel frutto che abbiamo diritto di aspettarne.

Per conseguenza io non sarei d'avviso di ammettere l'emendamento del deputato Brunet.

DEPRETIS. L'onorevole preopinante diceva che non vede ragione intrinseca per cui debba accettarsi la proposta del deputato Brunet; io credo che questa ragione intrinseca vi sia, e che perciò la proposta dell'onorevole Brunet merita di essere accettata.

I comuni e le provincie che depongono i fondi materiali di cassa nella cassa dei depositi lo fanno soventi volte perchè possiedono fondi preparatorii, che cioè non possono essere erogati immediatamente, e che perciò, onde non rimangano nelle casse comunali e provinciali senza frutto, vengono depositati nella cassa dei depositi.

Ora, se questi fondi che provengono dalle imposte, e non sono immediatamente erogati alla loro destinazione, che ordinariamente è un'opera pubblica, sono depositati nella cassa dei depositi, vengono tassati, si viene a colpire di tassa quello che proviene da una tassa, si viene, cioè, ad un assurdo finanziario, cioè ad imporre ciò che è già il risultato di una imposta, e si gravano di un'imposta, per ciò solo che, seguendo le norme di una buona amministrazione, si preparano con previdenza i mezzi proporzionati alle spese, e si rendono utili al comune ed allo Stato, depositandoli in un'apposita istituzione di credito.

Io capisco che, quando questi fondi vestono natura di enti patrimoniali dei comuni o delle provincie, allora debbono soggiacere alla regola generale; e se fosse possibile compilare un emendamento in questo senso, che, cioè, quando non sono fondi preparatorii per opere pubbliche, debbano questi fondi essere colpiti da tassa, io lo accetterei; ma essendo difficile entrare in queste sottili distinzioni, accetto volentieri l'emendamento dell'onorevole Brunet, il quale provvede che per un triennio i fondi dei comuni e delle provincie depositati siano esenti dalla tassa.

In questa misura credo che l'emendamento del deputato Brunet possa essere accettato dalla Camera, senza che si venga punto a ledere i principii di giustizia, sui quali è basata la legge, e provvedendo in modo più equo, perchè i fondi comunali e provinciali non sieno sottoposti a tassa quando presumibilmente sono destinati a spese di utilità pubblica.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Mi pare che quando i valori di cui si parla sono col deposito resi fruttiferi, cessi l'obbietto che desumeva l'onorevole Depretis dalla loro origine. Una volta che le amministrazioni rendono fruttiferi questi valori, la ragione di tassarli è evidente, e mi pare affatto indifferente che essi derivino da tasse o da qualunque altra causa.

Quanto poi all'altra ragione addotta a sostegno dell'emendamento, l'interesse cioè di non distrarre i comuni e gli altri corpi morali dal far depositi nella cassa dei depositi e prestiti, osserverò non essere concepibile che il corpo morale, la comunità, la provincia, si astengano dal rendere fruttifero un capitale, per tema che il frutto di esso venga ad essere tassato: loro tornerà sempre conto di fare il deposito piuttosto che tenere un valore infruttifero.

PRESIDENTE. Il deputato Brunet ha facoltà di parlare.

BRUNET. Io non mi sono indotto a fare questa proposizione collo scopo di esonerare i comuni e gli altri corpi morali dal pagamento di questa tassa, ma bensì perchè in questo articolo si accenna ad una istituzione della quale ci dobbiamo grandemente preoccupare.

L'esperienza fatta dalla cassa dei depositi è tale che certamente, come dissi, non possiamo a meno di grandemente preoccuparcene, mentre io credo che, se rese per il passato importanti servigi, ne renderà di ben maggiori ancora per l'avvenire.

Qui nella Camera vi sono molti i quali, come amministratori o provinciali o comunali, ebbero che fare colla cassa dei depositi, ed essi possono fare testimonianza che moltissimi dei lavori eseguiti in questi ultimi anni non avrebbero potuto compiersi senza l'aiuto di questa importantissima istituzione. Ciò in risposta all'onorevole deputato Lanza.

L'onorevole regio commissario poi osserva che la tassa non farà ristare i corpi morali dall'impiegare i loro danari, perchè, impiegandoli, ne ricavano un utile.

Risponderò al signor commissario come convenga ritenere che questi comuni, impiegando il danaro presso la cassa, percevano un interesse del solo 4 per 100, e che impiegandolo altrove trovano modo di ottenere un interesse maggiore.

Se i comuni e gli altri corpi morali saranno allontanati in tal modo da collocare i loro fondi disponibili nella cassa dei depositi, ne avverrà che questa mancherà del necessario alimento, intisicherà e non sarà più in grado di somministrare quei benefici risultati che sono nel desiderio di tutti noi.

So benissimo che qui si tratta di una legge di finanza e che in queste leggi si debbe tener in vista lo scopo di ottenere i maggiori possibili risultati finanziari.

Ma da ciò non ne deriva che si debbano lasciare inosservate quelle circostanze le quali possono influire sfavorevolmente e danneggiare un'istituzione di una utilità incontestabile.

I vantaggi dell'esistenza della cassa dei depositi sono grandissimi; ed una proposta come la mia, tendente a coadiuvare tale esistenza, tendente a far sì che la cassa dei depositi sia alimentata dalle maggiori somme possibili, non può aversi come priva di fondamento.

Senza farmi a ripetere le osservazioni che ho addotte a sostegno del mio emendamento, conchiudo con dire che mi pare meritevole di essere favorevolmente accolto, ed insisto perchè venga posto ai voti.

DI CAVOUR, relatore. La Commissione non può aderire alla proposta dell'onorevole Brunet; riconosco però che essa è stata dettata da zelo per interessi che sono a tutti cari. Egli ha creduto che si trattasse di far intisichire la cassa dei depositi. Mi permetta l'onorevole Brunet di fargli osservare che essa non solo non intisichisce, ma prospera, ed anzi si è potuto l'anno scorso condonare l'interesse dovuto a queste casse di provincia che erano state danneggiate dalla guerra.

Di più non è in arbitrio degli amministratori di tenere in cassa dei capitali dormienti, perchè sarebbero contabili in proprio del danno recato al corpo morale da essi amministrato. Di più l'amministrazione superiore potrebbe obbligarlo d'ufficio a collocarlo.

Quando si cerca di determinare un risultato, non si può andare a cercare come e per qual fine una somma sia stata impiegata; questo non complica niente. Dal momento che questa somma è fruttifera, deve soggiacere al diritto comune. Sicuramente quest'imposta, come tutte le altre, lo ripeterò a sazietà, è un vero male; questa è una verità che

deve essere bene impressa; ma lo Stato per andare innanzi ha bisogno di tutte queste risorse, e deve incassare anche questa, secondo le regole del diritto comune; quindi, qualunque la cassa dei depositi sia un'opera altamente benemerita, deve, come le altre, soggiacere ai pesi comuni.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Per pronunciare un assennato giudizio sulla proposta del deputato di Cuneo giova esaminare l'origine e la natura dei capitali di cui ora si tratta, di quei capitali cioè che soglionsi dai comuni e dalle provincie collocare nelle casse dei depositi e prestiti.

Quando le provincie od i comuni debbono eseguire opere, la cui spesa oltrepassa l'annua entrata, essi devono appigliarsi ad uno dei seguenti modi: o contrar debiti e vincolare i bilanci avvenire, o fare, per una serie di anni più o meno lunga, delle economie, cioè dei fondi preparatorii; alcune volte si giovano di entrambi questi mezzi. Ad ogni modo sovente accade che, per non lasciare infruttiferi i fondi preparatorii, siano questi depositati alla cassa de' depositi e prestiti, la quale corrisponde l'interesse del 4 per cento.

Ora, io domando, se questi fondi fossero lasciati nelle casse dei comuni e delle provincie, sarebbero essi soggetti alla tassa delle manimorte? Io non dubito di rispondere di no, e credo che meco consentano il commissario regio e la Giunta. Imperciocchè, siccome questi fondi provengono da tasse imposte dai comuni e dalle provincie, e sono destinati alle spese comunali e provinciali, così non havvi differenza tra essi e quelli che sono annualmente consumati, ed i quali non sono, senza alcun dubbio, colpiti dalla tassa delle manimorte. La circostanza che i fondi di cui ragioniamo non sono consumati che dopo di essere stati accumulati, non cambia nè l'origine, nè la natura, nè la destinazione loro. Perciò, essendo noi tutti d'accordo che non si devono imporre tasse sopra tasse, viene per necessaria conseguenza che tali fondi, finchè rimangono nelle casse delle provincie e dei comuni, non sono soggetti alla tassa delle manimorte.

Veramente io non so vedere il motivo per cui debbano pagare quest'ultima tassa, quando dalle casse dei comuni e delle provincie passano in quella dei depositi e prestiti. Quindi ne verrebbe la logica conseguenza che non dovrebbero mai andarvi soggetti, qualunque sia il tempo che duri il deposito, perchè, a cagione di tale maggiore durata, non cambia nè l'origine, nè la natura, nè la destinazione loro.

Tuttavia io non faccio questa proposta, ma mi limito ad appoggiare quella che è stata fatta dal deputato Brunet. Spero ch'essa sarà dalla Camera approvata, ove rifletta che, se si tenesse conto della natura dei capitali di cui si tratta, essi dovrebbero andar esenti da ogni tassa, così che la proposta Brunet sta molto al disotto di ciò che sarebbe giusto.

DEPRETIS. Vorrei rispondere una sola parola al regio commissario, il quale diceva che dal momento in cui i fondi dei comuni e delle provincie diventano fruttiferi cessa la ragione per cui debbano essere esentati dalla tassa.

Quest'argomento può anche valere pei capitali che sono fruttiferi per un solo anno, poichè sappiamo tutti che dopo 60 giorni dall'epoca del loro deposito i capitali diventano fruttiferi.

Ma la legge ha riconosciuto l'utilità e la giustizia d'esentarli, se vi stanno un anno, perchè ha considerato che questi fondi che appartengono ai comuni sono il risultato delle imposte; sono ancora, dirò così, nel giro dell'amministrazione, e devono entro l'anno essere erogati nelle spese del corpo morale che li ha depositati. La legge li esime dall'imposta,

perchè non li ritiene facciano parte del patrimonio del comune e della provincia, perchè così i redditi patrimoniali debbono essere, giusta il concetto della legge, tassati.

Ora io dico che i fondi preparatorii dei comuni e delle provincie, che riguardino un'opera di una qualche importanza, è difficile che siano accumulati in un solo esercizio. Non potendosi ciò fare, equa e giusta è la disposizione per cui siano esenti da tassa questi fondi, che non rivestono la natura di fondi patrimoniali e non costituiscono pel comune stesso una rendita fissa, ma debbono, entro breve tempo, essere ritirati ed erogati ad una destinazione conosciuta.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del deputato Brunet, il quale, invece delle parole: *maggior d'un anno*, vorrebbe che si dicesse: *maggior di tre anni*.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Dunque s'intenderà approvato l'articolo 17 nei termini nei quali è formulato e proposto dalla Commissione, se niuno domanda la parola.

(È approvato)

« Art. 18. La tassa imposta colla presente legge comincerà a decorrere dal 1° gennaio 1862 pei corpi e stabilimenti già allora esistenti. »

« Per i corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il 1° gennaio 1862, la tassa principierà a decorrere dal 1° gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza. »

« Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avran luogo per effetto del disposto dall'articolo 9 saranno applicati dal primo gennaio susseguente alla denuncia che provocò la diminuzione od all'avvenuto aumento. »

DI CAVOUR, relatore. Bisogna dire al 1° aprile.

PRESIDENTE. S'intenderà sempre messo il 1° aprile invece del 1° gennaio 1862?

DI CAVOUR, relatore. Sì! sì!

PRESIDENTE. Il deputato Tonello propone la soppressione della prima parte dell'articolo e di esprimere il primo capoverso nei termini seguenti:

« Pei corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il 1° aprile 1862, la tassa principierà a decorrere..... »

DI CAVOUR, relatore. Io credo che qui bisogna conservare il 1° gennaio, per rientrare negli anni successivi, ma l'anno finanziario deve cominciare ordinariamente.....

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, dal 1° gennaio successivo al tempo in cui incomincia l'esistenza di questi stabilimenti.

TONELLO. Io proporrei di sopprimere la parte prima dell'articolo, in quanto che non mi sembra conveniente che si dica due volte nella legge la stessa cosa. Siccome ciò che riguarda gli stabilimenti già esistenti è espresso nel primo articolo della legge, dov'è detto che la legge avrà effetto dal 1° aprile dell'anno corrente, mi pare opportuno di togliere questa prima parte dell'articolo, e di cominciarlo col secondo capoverso, dicendo così:

« Pei corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il 1° aprile 1862, la tassa imposta colla presente legge, » ecc.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DI CAVOUR, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Allora si sopprime il primo capoverso e l'articolo resterebbe così modificato:

« Pei corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il 1° aprile 1862, la tassa principierà a de-

correre dal 1° gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza. »

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà approvato l'articolo con queste modificazioni.

(La Camera approva.)

« Art. 19. Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge cesseranno di avere effetto le precedenti leggi d'imposta sulle manimorte, e specialmente quella del 23 maggio 1851, la legge lombarda del 9 febbraio 1850 e quella promulgata nel già ducato di Modena nel 1849. »

(La Camera approva.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO GALLENGA ED ALTRI PER UNA TASSA SOPRA I TEATRI E SPETTACOLI PUBBLICI.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione per scrutinio segreto, darò lettura alla Camera del progetto di legge presentato dal deputato Gallenga ed altri varii deputati, la cui lettura fu ammessa dagli uffizi I, IV e VII. Non sono che due articoli.

« Art. 1. Per ciascuna persona ammessa ai teatri, si di prosa che di musica, lo Stato percepirà una tassa di centesimi cinque. »

« Art. 2. La stessa tassa si estenderà anche ai circoli d'equitazione ed acrobatici, ai balli pubblici e a tutti gli spettacoli intesi a semplice trattenimento del pubblico. »

Il deputato Gallenga quando intende di svolgere la sua proposta?

GALLENGA. Credo che, trattandosi di materia d'imposta, la legge sia urgente. Perciò io mi rimetto alla discrezione del presidente.

PRESIDENTE. Allora, se crede, si metterà all'ordine del giorno dopo i progetti che sono all'ordine del giorno d'oggi, cioè dopo la relazione sulla domanda del deputato Tofano e lo svolgimento della proposta del deputato Salvagnoli.

(Si procede all'appello nominale, ma la votazione non riesce valida per mancanza di numero.)

La seduta è levata alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione del progetto di legge concernente la tassa sui beni de' corpi morali e di manomorta;

2° Interpellanza del deputato D'Ondes-Reggio al ministro di grazia e giustizia sopra l'amministrazione della giustizia pei fatti di Castellammare di Sicilia.

Discussione dei progetti di legge:

5° Soppressione di alcuni comuni delle provincie di Milano e di Cremona;

4° Convenzione per una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù;

5° Discussione sulla relazione concernente l'istanza del deputato Tofano;

6° Svolgimento della proposta di legge del deputato Salvagnoli per la vendita di terreni demaniali in alcuni comuni della Toscana;

7° Svolgimento della proposta di legge del deputato Gallenga per una tassa sopra i pubblici spettacoli.